

JOAQUÍN LLOBELL

CENTRALIZZAZIONE NORMATIVA PROCESSUALE  
E MODIFICA DEI TITOLI DI COMPETENZA  
NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

1. Il « decentramento » organico e la « centralizzazione » normativa; *a)* Presupposti concettuali; *b)* Il sistema giudiziario canonico; *c)* L'ambito della normativa particolare sul processo. — 2. La natura giudiziaria e i titoli di competenza delle cause di nullità matrimoniale nella redazione del codice del 1983. — 3. L'attività dei dicasteri romani ai fini dell'applicazione delle norme relative ai fori competenti per le cause di nullità matrimoniale; *a)* Il Pontificio Consiglio dell'interpretazione dei testi legislativi: *a')* Il foro dell'attore; *b')* Il « forum historicum »; *b)* La Segnatura Apostolica: *a')* Il foro « plerarumque probationum »; *b')* L'imprescrittibilità del diritto di appello. — 4. La natura dell'incompetenza dei tribunali nelle cause di nullità matrimoniale, con particolare riferimento ai tribunali regionali italiani. — 5. La commissione e la proroga della competenza. — 6. La possibilità di proroga della competenza concessa da soggetti diversi dalla Segnatura Apostolica. — 7. Conclusioni.

Nel riflettere sulla natura dei titoli della competenza giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio nel vigente diritto processuale canonico e sulla modifica delle incompetenze che ne derivano — oggetto principale di questo saggio — vi sono alcuni prodromi non superflui. Il principio della centralizzazione normativa caratterizza il sistema processuale in confronto con le altre branche dell'ordinamento postconciliare; lo studio dello sforzo centralizzatore in materia, da parte del legislatore del vigente *corpus iuris canonici*, è quindi di utilità per approfondire l'ipotetica « flessibilità » dei summenzionati titoli. Inoltre — per quanto riguarda l'oggetto del presente studio — la codificazione si è svolta in un ambiente marcato dall'applicazione alquanto convulsa di norme postconciliari universali e particolari; l'analisi dei riflessi di tali note convulsioni sul lavoro della commissione codificatrice e sulla prassi giudiziaria — anche posteriore alla promulgazione del codice — offre interessanti elementi ermeneutici per la

considerazione di alcuni recenti interventi della Santa Sede attinenti la competenza giudiziaria — i quali hanno per la nostra ricerca una portata ben più ampia di quella desumibile *prima facie* — e per l'esegesi critica della natura relativa dell'incompetenza territoriale nelle cause matrimoniali.

1. *Il « decentramento » organico e la « centralizzazione » normativa.*

a) *Presupposti concettuali.*

Per « accentramento » intendiamo il cumulo delle diverse manifestazioni dei distinti ambiti della potestà ecclesiastica nella sola persona titolare di un ufficio al quale appartiene la triplice potestà ordinaria propria <sup>(1)</sup>. Così considerato, l'« accentramento » non può riguardare quindi gli uffici cui spettano soltanto alcuni dei settori della potestà ordinaria propria — ad es., l'ufficio di parroco <sup>(2)</sup> —. Riguardo ai possibili organi vicari — i quali ricevono normalmente soltanto una delle tre sfere della triplice potestà <sup>(3)</sup> — questo cumulo esclude la loro eventuale potestà, la quale resta accentrata nell'ufficio capitale vuoi per un motivo strutturale organico — ad es., l'inesistenza dell'ufficio vicario perché non previsto dalla legge o perché, pur previsto, non costituito —, vuoi per un motivo operativo — quando il titolare della potestà propria si è riservato alcune delle competenze attribuite in via ordinaria anche all'organo vicario —, vuoi infine *ex lege* quando l'ipotetico decentramento è vietato — non quindi meramente impreveduto dalla legge, come accade, ad es., riguardo la potestà legislativa, a norma dei cann. 391 § 2 e 466 <sup>(4)</sup> —. L'« accentramento » — organico, operativo o legale — rispecchia l'acervo delle potestà ecclesiastiche da parte dei titolari degli uffici capitali individuali *ex iure divino* — Romano Pontefice e vescovo diocesano — o *ex iure ecclesiastico* — gli altri titolari della potestà ordinaria propria, la c.d. « potestà prelatizia » <sup>(5)</sup> —. L'« accentramento » si verifica quindi a scapito della possibile — ma non attuata o non attuabile, perché vietata — distribuzione dei diversi ambiti

(1) Legislativa, esecutiva e giudiziaria, secondo il can. 135 § 1.

(2) Cfr. can. 515 § 1.

(3) Cfr., ad es., cann. 131 § 2, 135, 479, 1420 § 1.

(4) Per quanto riguarda la delega della potestà legislativa, cfr. can. 135 § 2.

(5) Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989, p. 306-313.

delle potestà spettanti all'ordinario proprio in favore dei suoi organi vicari. Il « decentramento » organico comporta perciò la creazione di più uffici vicari ai quali sono affidati stabilmente settori differenziati della potestà ecclesiastica, in applicazione della distinzione obiettiva — assunta anche dal can. 985 del codice orientale — di tali settori del potere giuridico: legislativo, giudiziario e amministrativo. La potestà decentrata in favore degli organi vicari non implica comunque alcuna diminuzione delle competenze dell'organo con potestà propria (6).

Nell'ordinamento canonico latino vigente, la tecnica del « decentramento » è utilizzata indistintamente nell'organizzazione del governo della Chiesa universale e delle chiese particolari. Dal « decentramento » è esclusa, normalmente, la potestà legislativa, che rimane in capo, esclusivamente, al titolare della potestà propria; infatti, tale potestà riguarda un settore del potere ecclesiastico che abitualmente è « accentrato » nel titolare dell'ufficio capitale (7). Tuttavia, nell'or-

---

(6) Sul concetto di « decentramento » e gli altri con esso collegati — « accentramento », « centralizzazione », « decentralizzazione », ecc. —, cfr. *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, nn. 5-7, in *Communicationes*, 1 (1969), p. 80-83; can. 135; G. DELGADO, *Desconcentración orgánica y potestad vicaria*, Pamplona, 1971; Id., *La Curia Romana. El gobierno central de la Iglesia*, Pamplona, 1973; Id., *Principios jurídicos de organización*, in *Ius Canonicum*, 13/26 (1973), p. 107-134; D. GARCÍA HERVÁS, *Presupuestos constitucionales de gobierno y la función judicial en la Iglesia*, Pamplona, 1989, p. 251-274; Id., *Régimen jurídico de la colegialidad en el Código de Derecho Canónico*, Santiago de Compostela, 1990, p. 214-220; J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Descentralización y « comunio »: planteamientos doctrinales*, in *Ius Canonicum*, 24/48 (1984), p. 491-508; J. HERVADA, *Diritto costituzionale*, cit., p. 226-228; J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano, 1990, p. 55, 171-202; J.A. KOMONCHAK, *El principio de subsidiariedad y su pertinencia eclesiológica*, in H. LEGRAND-J. MANZANARES-A. GARCÍA Y GARCÍA, *Naturaleza y futuro de las conferencias episcopales*, Salamanca, 1988, p. 367-424; E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona, 1988, p. 167-182; I. RIEDEL-SPANGENBERGER, *Zwischen Kollegialität und Zentralismus. Bedeutende Stimmen zum römischen Schreiben über den theologischen und juristischen Standort der Bischofskonferenzen*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 158 (1989), p. 457-475; J. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, *Centralización y descentralización*, in *Dinámica jurídica postconciliar*, Salamanca, 1969, p. 155-201.

(7) Sulla potestà normativa delle Conferenze episcopali, nel rispetto dell'esercizio della potestà degli uffici capitali, cfr. J.I. ARRIETA, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 17-22; C. DE DIEGO-LORA, *La potestad de régimen de las Conferencias episcopales en el « Codex » de 1983*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 27-33; J.L. GUTIÉRREZ, *La conferenza episcopale come organo supra-diocesano nella struttura ecclesiastica*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 85-91. Sull'esclusiva potestà legislativa del vescovo nel sinodo diocesano, cfr. can. 466; G. CORBELLI-

dinamento latino è anche dato riscontrare atti giuridici di natura certamente normativa — i decreti generali esecutivi e le istruzioni — provenienti dalle autorità amministrative<sup>(8)</sup>. Nell'ordinamento orientale la situazione è parzialmente diversa poiché — sebbene la cost. ap. *Pastor bonus*, riconosca esplicitamente ai dicasteri romani la potestà di emanare decreti generali esecutivi<sup>(9)</sup> applicabili alle chiese orientali entro i limiti della competenza dei singoli dicasteri<sup>(10)</sup> —, il CCEO non prevede i decreti generali esecutivi<sup>(11)</sup>.

Per « centralizzazione » intendiamo invece l'avocazione fatta dal Romano Pontefice di alcune<sup>(12)</sup> delle competenze della relativamente piena potestà dei vescovi diocesani sulle loro rispettive chiese particolari<sup>(13)</sup>. Detta avocazione — che è verificabile in qualunque

NI, *Il sinodo diocesano nel nuovo Codex Iuris Canonici*, Roma, 1986, p. 150-162; S. FERRARI, *Il sinodo diocesano*, in *La sinodalità nell'ordinamento canonico*, Padova, 1991, p. 235-238 e la bibliografia citata a p. 241-242.

<sup>(8)</sup> Cfr. cann. 29-34, 135, 360 e 391; cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 1 e 156; C. DE DIEGO-LORA, *La potestad de régimen*, cit., p. 35-39; J. HERRANZ, *Il Pontificio consiglio della interpretazione dei testi legislativi*, in *La Curia romana nella cost. ap. « Pastor bonus »*, Città del Vaticano, 1990, p. 474-477; E. LABANDEIRA, *Gli atti giuridici dell'amministrazione ecclesiastica*, in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), p. 225-260; A. VIANA, *La potestad de los dicasterios de la Curia romana*, in *Ius Canonicum*, 30 (1990), p. 99-103.

<sup>(9)</sup> Cfr. cost. ap. *Pastor bonus*, art. 156; § 3, b) del presente studio. Sulla potestà di cui all'art. 18/b, cfr. A. VIANA, *La potestad de los dicasterios*, cit., p. 99-103.

<sup>(10)</sup> Cfr. cost. ap. *Pastor bonus*, *proemium* nn. 11-13, artt. 1, 56 e 58; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del « Codice dei Canonici delle Chiese Orientali »*, 25 ottobre 1990, nn. 3-5 e 8, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 344-355; cost. ap. *Sacri canones*, in *AAS*, 82 (1990), p. 1038-1039; P. GEFAELL, *La presentazione del codice orientale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 354-355.

<sup>(11)</sup> Cfr. CCEO, cann. 1510-1520.

<sup>(12)</sup> La centralizzazione non può certamente privare di significato la potestà dei vescovi diocesani. Su tale limite della potestà del Romano Pontefice, cfr. J. HERVADA, *Estructura y principios constitucionales del gobierno central*, in *Ius Canonicum*, 22 (1971), p. 51; E. LABANDEIRA, *Tratado*, cit., p. 237; JAVIER OTADUY, *La relación entre el derecho universal y el particular (a propósito de la cost. ap. Pastor bonus)*, in *Ius Canonicum*, 30 (1990), p. 476-478. L'Otaduy studia i limiti del diritto universale piuttosto che quelli della potestà del Romano Pontefice (cfr. *ibid.*, p. 467-492).

<sup>(13)</sup> « Episcopis (...) in dioecibus ipsis commissis per se *omnis* competit potestas ordinaria, propria ac immediata, quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi » (*Christus Dominus*, n. 8a); cfr. *Lumen gentium*, n. 27a; cann. 381 e 391. In materia è fondamentale lo studio di Salvatore BERLINGÒ, *La causa pastorale della dispensa*, Milano, 1978, *passim*, in particolare, per la potestà giudiziaria, cfr. p. 126-165; vedi anche C. HEITZMAN, *La potestad de dispensar de las leyes universales* (thesis ad doctoratum in Iure Canonico totaliter edita), Roma, 1989, p. 105-232.

sfera della triplice potestà — il Romano Pontefice la può attuare in virtù della sua suprema, piena, immediata, universale, propria e ordinaria potestà su tutti i fedeli e su tutte le chiese particolari, cioè in quanto effettivo pastore supremo della Chiesa<sup>(14)</sup>. La potestà episcopale avocata può a sua volta essere liberamente trasferita dal Romano Pontefice ai suoi organi vicari, secondo il noto principio « *potest quis per alium, quod potest facere per se ipsum* »<sup>(15)</sup>. Da questa prospettiva, la « decentralizzazione » sta a significare l'atteggiamento giuridico con cui il Romano Pontefice riduce — rispetto ad una situazione previa di « centralizzazione » — o non pone in essere la sua facoltà di avocazione della potestà dei vescovi diocesani<sup>(16)</sup>.

b) *Il sistema giudiziario canonico.*

Dai criteri ora descritti, è riscontrabile un articolato e poliedrico assetto della vigente regolamentazione canonica della potestà giudiziaria. In detto assetto sono accertabili almeno quattro tendenze direttive: a) esiste un ampio « decentramento » organico — universale e locale —, tramite i tribunali ecclesiastici apostolici e diocesani, pur nel pieno rispetto della potestà giudiziaria del Romano Pontefice e

<sup>(14)</sup> Cfr. J. RATZINGER, *Il primato di Pietro e l'unità della Chiesa*, in *L'Osservatore Romano*, 20 aprile 1991, p. 7-8.

Sulle conseguenze giuridiche della distinzione tra il vincolo di comunione episcopale e il Collegio episcopale, cfr. J.I. ARRIETA, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, cit., p. 10-17; J.L. GUTIÉRREZ, *La conferenza episcopale*, cit. p. 69-75.

<sup>(15)</sup> VI° *Regula iuris* 68; cfr. *Lumen gentium*, nn. 8, 13, 18, 20, 22, 23 e *Nota explicativa praevia; Christus Dominus*, n. 8a; cann. 331, 333 § 1; *Pastor bonus*, proem., nn. 1-2, 8 e 11, art. 1; *Codex canonum ecclesiarum orientalium*, cann. 43, 45 e 48; J.I. ARRIETA, *Principios informadores de la Constitución Apostólica « Pastor bonus »*, in *Ius Canonicum*, 30 (1990), p. 59-81; A. CATANEO, *La fundamentación eclesiologica de la Curia romana en la « Pastor bonus »*, in *Ius Canonicum*, 30 (1990), p. 39-57; A. VIANA, *La potestad*, cit., p. 83-114.

<sup>(16)</sup> Difficilmente compatibili con le summenzionate realtà ecclesiologiche — di natura dogmatica — sembrano le conclusioni alle quali arriva qualche autore, muovendo dalla distinzione tra la sussidiarietà e la decentralizzazione. Tale reale distinzione, in quanto criterio ermeneutico per capire il rapporto giuridico — giusto — tra la potestà del Romano Pontefice e quella dei vescovi, deve rispettare comunque le esigenze che determinano gli elementi di giustizia — quindi dovuti — di tale rapporto; la suddetta distinzione non può affievolire la suprema e piena potestà del Romano Pontefice, la quale appartiene al vescovo di Roma per espressa disposizione divina. Nel senso ora criticato, cfr. P. DU FAY DE CHOISINET, *La subsidiarietà, un principe juridique contesté?*, in *Praxis juridique et religion*, 7 (1990), p. 55-66.

dei vescovi diocesani <sup>(17)</sup>; *b*) si verifica una riguardevole « *centralizzazione* » *normativa* da parte del supremo legislatore, come avremo opportunità di segnalare; *c*) si segue una via media sulla competenza *ratione materiae* — sul possibile oggetto del contraddittorio — spettante ai pastori locali e ai loro tribunali poiché, per ragioni di natura diversa, sono centralizzate dalla Santa Sede poche ma importanti controversie come, ad es., quelle contenzioso-amministrative <sup>(18)</sup> o quelle sulla validità della sacra ordinazione <sup>(19)</sup>; e *d*) *funzionalmente* — per il grado delle istanze — la centralizzazione è totale rispetto alla seconda e alle ulteriori istanze: perché tutti i tribunali di appello ricevono la loro competenza sui tribunali di prima istanza dalla potestà del Romano Pontefice tramite le disposizioni del codice — la cui non ottemperanza comporta l'incompetenza assoluta e la nullità insanabile della sentenza <sup>(20)</sup> —, perché la Rota Romana è tribunale universale

<sup>(17)</sup> Cfr. cann. 331, 333 § 3, 391, 1405, 1417, 1420, 1444, 1445; cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 1, 13, 18, 19 § 2, 52-53, 67-68, 121-130.

<sup>(18)</sup> Cfr. cann. 1400 § 2 e 1445 § 2; J. LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. «Pastor bonus»*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 124-131.

<sup>(19)</sup> Cfr. can. 1709 § 1; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 68.

Sulla natura (giudiziaria o amministrativa) delle cause di nullità della sacra ordinazione vi è comunque un divario fra la normativa del codice e la prassi presso la Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti. Il codice imposta infatti queste cause in modo giudiziario: come per il matrimonio, riconosce il diritto di accusare la validità (cfr. cann. 1708 e 1675 § 1); utilizza il termine libello (cfr. can. 1709); rinvia alle norme sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario (cfr. can. 1710); il difensore del vincolo è parte convenuta necessaria (cfr. cann. 1711 e 1432); infine, anche qui alla stregua delle cause di nullità del matrimonio, per l'esecuzione è richiesta la « doppia sentenza conforme » (cfr. can. 1712). Tuttavia, presso la Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti, queste cause sono trattate in via amministrativa. Di conseguenza, il tribunale di cui ai cann. 1709 § 1 e 1710 avrà soltanto un compito istruttorio; e la « seconda sentenza », di cui al can. 1712, sarà in realtà una seconda decisione amministrativa della stessa Congregazione. Questa impostazione è confacente alla concessione di una grazia (ad es., lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato); tuttavia, non sembra adeguata alla tutela di un vero diritto: la dichiarazione della nullità dell'ordinazione (vedi *infra* nota 105 e p. 466).

<sup>(20)</sup> Cfr. cann. 1423, 1439, 1440, 1445 § 3, n. 3 e 1620, n. 1.

L'origine ecclesiologica della centralizzazione funzionale era stata descritta con precisione dal Lega alla fine del XIX secolo: « Nam Archiepiscopus, nempe iudex superior inferioris examinat sententiam vi appellationis (...). Quapropter iuris communis principium est ut iudices Praelati etsi subordinati, ratione gradus competentiae in iudicialibus (...) immunes sint a potestate superioris immediati seu Metropolitanis et tantum Romano Pontifici subdantur. Haec praxis est consequentia altioris principii, scilicet supremae potestatis qua pollent Episcopi, praepositi a Spiritu

di appello <sup>(21)</sup>, infine, perché tutti i fedeli possono rivolgersi al Romano Pontefice in qualsiasi fase o grado del contraddittorio <sup>(22)</sup>.

I concetti ecclesiologici che reggono i principi giuridici della « decentralizzazione » e del « decentramento », com'è ben noto, sono stati sviluppati dal concilio Vaticano II. Infatti, l'assemblea conciliare ha approfondito la conoscenza sulla portata della potestà dei vescovi diocesani nelle loro chiese particolari. Come conseguenza di tale riflessione, gli stessi documenti conciliari hanno concesso un ampio spazio sia per la dispensa dalle leggi generali, sia per la promulgazione di norme particolari ad opera del legislatore locale in ambedue le fattispecie, verificandosi in questo modo un processo di « decentralizzazione » normativa in confronto alla situazione preconciare, caratterizzata da una accentuata « centralizzazione » <sup>(23)</sup>. Le indicazioni conciliari sono state immediatamente sviluppate da Paolo VI <sup>(24)</sup>.

Da questa tendenza generale di « decentralizzazione » normativa sono state escluse tuttavia — *ex lege* — le norme sul processo <sup>(25)</sup>.

Sancto regimini suae Ecclesiae, quorcirca ex iure divino recognoscunt solummodo Sancti Petri primatum » (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici. De iudiciis ecclesiasticis*, lib. 1, vol. 2, Romae, 1896, p. 413-414).

<sup>(21)</sup> Cfr. can. 1444 § 1, n. 1; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 128, n. 1. Benché il CCEO non ha un canone parallelo al 1444 § 1, n. 1 del CIC, il can. 1062 § 4 del CCEO — al rinviare al can. 1059 — riconosce che la Rota Romana è tribunale ordinario di appello anche per le chiese orientali; inoltre tale competenza è sancita dalla cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 58 § 2 e 128, n. 1 (vedi anche nota 10 e 129b).

<sup>(22)</sup> Cfr. cann. 1417 e 1444 § 2; cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 13, 124, n. 2 e 129 § 1, n. 4; CCEO, can. 1059. Inoltre si è provveduto affinché la potestà del Romano Pontefice su tutti i fedeli non fosse utilizzata fraudolentemente — vale a dire soltanto come mezzo per dilazionare la decisione giudiziaria —, secondo le prescrizioni del can. 1569 § 2 del CIC 1917 (cfr. can. 1417 § 2 CIC 1983; SEGNETURA APOSTOLICA, litt. circ. *De effectibus, quoad exercitium iurisdictionis iudicis competentis, recursus ad Romanum Pontificem*, 13 dicembre 1977, in AAS, 70 (1978), p. 75).

<sup>(23)</sup> Cfr. *Christus Dominus*, nn. 8b, 38 § 4; *Sacrosanctum Concilium*, n. 22 § 2; J.L. GUTIÉRREZ, *La potestà legislativa del vescovo diocesano*, in G. BARBERINI (a cura di), *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Perugia, 1984, vol. 1, p. 471-489; J. HERRANZ, *Studi*, cit., p. 171-202. Per una recente e completa analisi dell'*iter* delle disposizioni conciliari, postconciliari e del nuovo codice sulla potestà di dispensare le leggi universali, cfr. C. HEITZMAN, *La potestad de dispensar de las leyes universales*, cit., *passim*.

<sup>(24)</sup> Cfr. m.p. *Pastorale munus*, 30 novembre 1963, in AAS, 56 (1964), p. 512; m.p. *De Episcoporum muneribus*, 15 giugno 1966, in AAS, 58 (1966), p. 467-472; m.p. *Episcopalis potestatis* (per le chiese orientali), 11 maggio 1967, in AAS, 59 (1967), p. 385-390.

<sup>(25)</sup> « Leges ad processus spectantes, cum ad iurium defensionem sint constitutae, et dispensatio ab iis bonum spirituale fidelium directe non respiciat, non sunt

Dei due motivi indicati da Paolo VI per vietare ai vescovi diocesani la dispensa dalle leggi processuali — e continuare riguardo ad esse con la « centralizzazione » preconiliare —, il primo — *ad iurium defensionem fidelium constitutae* — ha un'importanza del tutto privilegiata rispetto al secondo — *bonum spirituale fidelium directe non respiciunt* —. Infatti, vi sono esigenze essenziali del processo, ad es. il principio della molteplicità delle istanze — che nell'ordinamento canonico include la possibilità di rivolgersi al Romano Pontefice in qualsiasi stato o grado del processo <sup>(26)</sup> —, le quali possono essere convenientemente soddisfatte e consentire l'adeguata difesa dei diritti dei fedeli soltanto se esiste una normativa uniforme per tutta la Chiesa — almeno per ogni chiesa *sui iuris* <sup>(27)</sup> —, essendo indifferente da questo profilo che l'oggetto del contraddittorio riguardi — direttamente o indirettamente — il bene spirituale dei fedeli <sup>(28)</sup>.

La convenienza dell'uniformità del sistema processuale per la tutela dei diritti — e del carattere indispensabile delle norme che lo configurano — proviene anche dal fatto che detto sistema deve prevedere la possibilità del contraddittorio tra qualsiasi fedele — oppure infedele <sup>(29)</sup> — e gli uffici titolari della potestà amministrativa, che — nel caso dei vescovi diocesani — godono contemporaneamente della potestà legislativa e di dispensa dalle leggi universali. È ovvio che l'esercizio di questi ambiti della potestà normativa dei pastori locali potrebbe vanificare le esigenze di giustizia nello svolgimento dell'ipotetico contraddittorio contenzioso-amministrativo, contraddittorio che evidentemente può avere anche carattere spirituale. Inoltre, affinché nei processi contenzioso-amministrativi siano rispettati i presupposti essenziali dell'at-

---

objectum facultatis, de qua agitur in Decreto "Christus Dominus" n. 8b » (m.p. *De Episcoporum muneribus*, n. IV § 3). Cfr. m.p. *Episcopalis potestatis*, n. IV.

<sup>(26)</sup> Cfr. can. 1569 § 1 del CIC 1917; *Lumen gentium*, nn. 13d, 22b, 27a; cann. 331, 333, 1417 § 1 del CIC 1983; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 13.

<sup>(27)</sup> La normativa processuale del CIC e del CCEO è infatti molto simile.

<sup>(28)</sup> Comunque, risulta difficile immaginare un processo canonico che non coinvolga, almeno indirettamente, il bene spirituale dei fedeli. La completezza dell'ordinamento canonico obbliga tuttavia ad affermare la giurisdizione ecclesiastica — senz'altro non *exclusiva* a norma del can. 1401 — sui contraddittori tra i fedeli aventi natura meno « spirituale », come possono essere quelli meramente economici, cioè non attinenti le *res spiritualibus adnexae* di cui al can. 1401, n. 1 (cfr. *I Cor* 6, 1-6); in materia sono assai indicativi il decreto del 13 aprile 1988 e la sentenza del 15 giugno 1988 *coram* Palestro (cfr. *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 581-614; J. LLOBELL, *Aspetti del diritto alla difesa, il risarcimento dei danni e altre questioni giurisdizionali in alcune recenti decisioni rotali*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 594-600).

<sup>(29)</sup> Cfr. can. 1476.



tività giudiziaria — l'indipendenza del giudice, il diritto alla difesa e l'uguaglianza tra le parti — è necessaria sia la « centralizzazione » normativa — altrimenti una delle parti sarà anche legislatore delle norme che disciplinano la controversia e quindi si troverà in una posizione di reale superiorità sull'altra parte —, sia la creazione di tribunali veramente indipendenti dal titolare della potestà amministrativa, il quale gode — nel caso del vescovo diocesano — anche della potestà giudiziaria <sup>(30)</sup>. I due principi — che, secondo il m.p. *De Episcoporum muneribus* citato, giustificano la centralizzazione normativa — hanno quindi una portata maggiore nel contenzioso-amministrativo che nei processi contenziosi o penali.

Tutte queste esigenze — essenziali e tecniche — dell'esercizio della potestà giudiziaria, e le loro radici ecclesiologiche, sono state oggetto di accurata ponderazione nella stesura dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, approvati dal primo Sinodo dei vescovi nel 1967. Infatti, la Commissione per la riforma del codice, autrice dei *Principia* 1967 <sup>(31)</sup>, dedicava un intero paragrafo del quinto principio all'applicazione del concetto di sussidiarietà nel futuro testo legislativo. Una delle manifestazioni della sussidiarietà concerneva appunto l'ampliamento delle competenze del legislatore particolare <sup>(32)</sup>;

<sup>(30)</sup> Cfr. cann. 1449 § 3 e 1480. Per quanto riguarda l'esercizio vicario della potestà giudiziaria del Romano Pontefice in materia contenzioso-amministrativa, i tribunali possono essere soltanto a livello universale (cfr. cann. 1400 § 2 e 1445 § 2; *Codex canonum ecclesiarum orientalium*, can. 1055 § 2 e cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 58 § 2 e 123) o a livello anche locale, come prevedevano i progetti dei due codici vigenti. Al riguardo, per l'ordinamento latino, cfr. *Schema* 1972, cann. 19-22, in P. VALDRINI, *Injustices et protection des droits dans l'Église*, 2<sup>a</sup> ed., Strasbourg, 1984, p. 364; *Schema* 1980, cann. 1689-1692; *Schema* 1982, cann. 1737-1739. Per quanto riguarda l'ordinamento orientale, cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Principio n. 5 dei canoni « De processibus »*, in *Nuntia*, 3 (1976), p. 9; *Les canons « De processibus »*, in *Nuntia*, 5 (1977), p. 5; *Schema canonum de tutela iurium seu de processibus*, Romae, 1982, *Praenotanda*, tit. 27 e cann. 380-398, in *Nuntia*, 14 (1982), p. 18, 102-106; *Prospetto dello schema « De processibus » dopo la sua nuova revisione*, in *Nuntia*, 21 (1985), p. 65; *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis*, Romae mense iulio 1986, cann. 1003-1021, in *Nuntia*, 24-25 (1987), p. 180-182; *Emendamenti « ex officio » presentati all'approvazione dell'Assemblea Plenaria del 3-14 novembre 1988*, in *Nuntia*, 27 (1988), p. 21-28; *Resoconto dei lavori dell'Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione del 3-14 novembre 1988*, in *Nuntia*, 29 (1989), p. 63-65; *Le osservazioni dei Membri della Commissione allo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » e le risposte del « Coetus de expensione observationum »*, in *Nuntia*, 28 (1989), p. 129.

<sup>(31)</sup> Cfr. J. HERRANZ, *Studi*, cit., p. 37-38.

<sup>(32)</sup> « Unitas legis ecclesiasticae egregie affirmata est, moderata tamen pluri-

tuttavia, lo stesso quinto principio manifestava — in un testo lungo, ma perlopiù illustrativo — le perplessità proprie della commissione riguardo l'applicazione della « decentralizzazione » normativa al diritto processuale:

« Quod ius processuale spectat, *gravia dubia orta sunt utrum decentralizatio* (quae dicitur) in ea materia, amplior quam in hodierna disciplina, i.e. quae usque ad autonomiam tribunalium regionalium vel nationalium pertingat, *admittenda sit necne*. Etenim tribunalium ordinationem, eorum gradus, modum procedendi, media probationis in eis adhibita aliaque, in singulis nationibus aut regionibus a regulis proceduralibus locorum multum influxum habere posse neminem latet. Verum enim vero ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli in toto orbe catholico causam suam in quovis iudicii gradu vel in quovis litis statu cognoscendam ad Sedem Apostolicam deferre. In comperto est *ad iustitiae administrationem necessarium esse in diversis gradibus unitariam quamdam organizationem iustitiae servare; sine qua occasio vel ansa daretur incertitudini iudiciorum aut fraudibus aliisque incommodis bene multis aut illorum expeditioni ad Sedem Apostolicam*. Putandum idcirco est ius processuale novi Codicis amplioem atque generalioem formam induere debere » <sup>(33)</sup>.

I motivi indicati dalla commissione prendevano in considerazione altre esigenze del sistema di tutela dei diritti che — nel considerare la necessità di evitare l'esercizio arbitrario della potestà ecclesiastica <sup>(34)</sup> — rafforzavano l'opportunità di stabilire una normativa processuale universale. A tale scopo si ritenne necessaria la creazione dei tribunali amministrativi, sulla base di una sufficiente distinzione dell'esercizio della triplice potestà <sup>(35)</sup>. Nell'ordinamento orientale le proposte della

---

mis determinationibus competentiarum apud legislatores particulares » (*Principia* 1967, n. 5, in *Communicationes*, 1 (1969), p. 81).

<sup>(33)</sup> *Ibid.*, p. 81-82, il corsivo è nostro. Nello stesso senso, cfr. *Communicationes*, 2 (1970), p. 183 e 185; *Communicationes*, 6 (1974), p. 39.

<sup>(34)</sup> Cfr. *Principia* 1967, n. 6, in *Communicationes*, 1 (1969), p. 82-83.

<sup>(35)</sup> Cfr. *Principia* 1967, n. 7, in *Communicationes*, 1 (1969), p. 83; J. LLOBELL, *Il « petitum » e la « causa petendi »*, cit., p. 124-131.

Tale distinzione dell'esercizio della potestà pone la questione della convenienza di differenziare la potestà amministrativa dalla giudiziaria all'interno della Segnatura Apostolica, non soltanto tramite la costituzione delle tre sezioni, poiché questa scelta origina problemi di difficile soluzione quando in una controversia contenzioso-ammi-

commissione erano più sviluppate tecnicamente giacché, per le controverse contenzioso-amministrative, prevedevano la competenza dei tribunali ordinari locali tramite una loro sezione specializzata <sup>(36)</sup>.

c) *L'ambito della normativa particolare* <sup>(37)</sup> *sul processo.*

Al fine di attuare i principi processuali dell'indipendenza dei tribunali e dell'uguaglianza delle parti, nel nuovo codice latino le materie processuali lasciate alla disponibilità del legislatore particolare — non di rado le conferenze episcopali <sup>(38)</sup> —, sebbene non siano poche <sup>(39)</sup>, riguardano prevalentemente aspetti organizzativi <sup>(40)</sup>, piuttosto che quelli attinenti i cardini del processo: le norme sulla competenza, sullo svolgimento del processo, sulla molteplicità delle istanze, ecc. D'al-

---

nistrativa — presso la seconda sezione — la parte convenuta sia la terza sezione — considerata come dicastero per l'amministrazione della giustizia nella Chiesa (cfr. nota 119), la cui natura è appunto esclusivamente amministrativa (cfr. J. LLOBELL, *Il « petitionum »*, cit., p. 149-150).

<sup>(36)</sup> Cfr. nota 30.

<sup>(37)</sup> Il concetto di legislazione particolare è relativamente univoco riguardo al suo ambito di attuazione — per qualche territorio o per un gruppo determinato di persone —; riguardo invece l'autore della legislazione particolare, questi può essere il legislatore universale o particolare (cfr. L. DE ECHEVERRÍA, *El derecho particular*, in *La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso internacional de Derecho Canónico. Pamplona, 10-15 de octubre de 1976*, vol. 2, Pamplona, 1979, p. 186-192; JAVIER OTADUY, *La relación entre el derecho universal y el particular*, cit., p. 469-472).

<sup>(38)</sup> Sulla potestà delle conferenze episcopali in materia giudiziaria, cfr. C. DE DIEGO-LORA, *La potestad de régimen*, cit., p. 43-46.

<sup>(39)</sup> Com'è noto, l'8 novembre 1983, il Segretario di Stato scrisse una lettera ai presidenti delle conferenze episcopali con un allegato in cui segnalava — a titolo meramente *indicativo* — i canoni che *potevano* e che *dovevano* essere da loro sviluppati (cfr. *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 349-352). Detti elenchi contemplano soltanto tre canoni riguardanti il libro *De processibus* del CIC: cann. 1421 § 2, 1714 e 1733 § 2; tuttavia le conferenze episcopali hanno utilizzato la loro potestà normativa in applicazione di altri canoni, ad es., 1422, 1425, 1439 e 1742 (cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al CIC*, Milano, 1990, p. 765).

<sup>(40)</sup> « Singulis autem relinquatur auctoritatibus regionalibus facultas Regulas seu normas condendi, in suis tribunalibus servandas, quibus plura definiantur spectantia ad tribunalium constitutionem, ad officium iudicum et aliorum tribunali addictorum, necnon de aptandis Codicis legibus indoli atque stylo earum quae singulis in locis vigent. Qua in re haud raro ius processuale civile exemplo esse posse indubitatum est » (*Principia* 1967, n. 5, in *Communicationes*, 1 (1969), p. 82). Sulla natura di tali competenze, cfr. W. AYMANS, *Wesensverständnis und Zuständigkeiten der Bischofskonferenz im Codex Iuris Canonici von 1983*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 152 (1983), p. 51-54; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle conferenze episcopali*, cit., p. 2-3.

tronde, spesse volte, gli aspetti della normativa processuale « decentralizzati » dal codice possono essere oggetto di una mera attività regolamentare amministrativa da parte dei titolari della potestà giudiziaria, i quali hanno anche una certa potestà amministrativa indiretta per poter espletare la potestà giudiziaria direttamente loro attribuita <sup>(41)</sup>, senza che sia necessaria una previa determinazione legale *stricto sensu* da parte del legislatore particolare. L'elencazione delle materie processuali normativamente « decentralizzate » dal codice, sembra abbastanza eloquente su quanto affermiamo <sup>(42)</sup>. All'autorità particolare — legislativa o giudiziaria, in virtù della potestà regolamentare — spetta infatti la competenza normativa — che però non sempre deve essere attuata — sulle seguenti materie processuali <sup>(43)</sup>:

— l'intervento di un giudice laico nel collegio giudicante (can. 1421 § 2);

— la determinazione della durata nell'ufficio di giudice (can. 1422);

— l'erezione dei tribunali interdiocesani di prima istanza (can. 1423);

— la decisione di affidare certe cause al giudizio di un tribunale di tre o cinque giudici (can. 1425 § 2);

— la possibilità di affidare ad un unico giudice, in prima istanza, una causa riservata ad un tribunale di tre giudici (can. 1425 § 4);

— l'erezione dei tribunali interdiocesani o nazionali di seconda istanza (can. 1439);

— alcune disposizioni sulla pubblicità del processo (can. 1470 § 1);

<sup>(41)</sup> Cfr. F. ROBERTI, *De processibus*, vol. 1, Romae, 1941, p. 128-129, 246-247, 520-523.

<sup>(42)</sup> Giovanni Paolo II ha segnalato che in materia processuale « il nuovo Codice lascia, peraltro, un notevole spazio alla responsabilità delle Conferenze episcopali o dei Pastori delle singole Chiese particolari, per adattamenti consoni alla diversità delle culture e alla varietà delle situazioni pastorali. Si tratta di aspetti che non possono considerarsi marginali o di scarsa importanza. Per questo è urgente procedere alla predisposizione delle norme adeguate che, in proposito, il nuovo Codice richiede » (*Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 1991, n. 7, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 751-755). Vedi anche E. FIORE (Decano della Rota Romana), *Indirizzo d'omaggio al Santo Padre*, n. 9, in *L'Osservatore Romano*, 28-29 gennaio 1991, p. 4.

<sup>(43)</sup> Cfr. C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in Z. GROCHOLEWSKI-V. CÁRCEL ORTÍ (curantibus), « *Dilexit iustitiam* ». *Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano, 1984, p. 150-152; D. GARCÍA HERVÁS, *Presupuestos constitucionales de gobierno*, cit., p. 319-325; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle conferenze episcopali*, cit., p. 34-35. Per alcune determinazioni provenienti dalle conferenze episcopali, cfr. l'opera del Martín de Agar, cit., p. 764-765.

- certe norme sulla notificazione degli atti processuali (can. 1509 § 1);
- il termine per la perenzione dell'istanza (can. 1520);
- disposizioni sul modo in cui le parti processuali possono fare domande ai testimoni (can. 1561);
- norme sulle spese e onorari dei periti (cann. 1580; 1649 § 1, n. 2);
- la stesura del regolamento del tribunale, per quanto concerne taluni aspetti burocratici (can. 1602 § 3);
- norme sulle spese giudiziali, sugli onorari dei patroni, sul gratuito patrocinio, sulla riparazione dei danni in caso di lite temeraria, e sulle cauzioni da effettuare presso il tribunale (can. 1649 § 1) <sup>(44)</sup>;
- determinare gli organi deputati all'esecuzione della sentenza (can. 1653 § 1);
- indicazioni sulla giurisdizione e sulla competenza, nelle cause relative agli effetti meramente civili del matrimonio (can. 1672);
- le norme per la transazione, il compromesso e il giudizio arbitrale (can. 1714);
- l'erezione e la normativa del consiglio diocesano di conciliazione amministrativa (can. 1733 § 2) <sup>(45)</sup>.

Nel codice vi sono altri rinvii a leggi particolari — forse sarebbe meglio dire « speciali » —; tuttavia, a motivo della natura della materia trattata <sup>(46)</sup>, tali leggi non si possono riferire ai tribunali locali, così come previsti dal codice, ma ai tribunali apostolici o ai tribunali speciali costituiti dalla Santa Sede in talune regioni. L'autore di dette norme non può non essere quindi che il legislatore universale.

Tutti gli altri aspetti processuali — organizzativi o procedurali — sono oggetto di una totale « centralizzazione » normativa da parte del

---

<sup>(44)</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, n. 57, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 10/1990, p. 277 e in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 780-802.

<sup>(45)</sup> Nei progetti del codice c'erano altre materie decentralizzate — ad es., sull'applicazione del processo contenzioso orale (cfr. *Schema 1976*, can. 318) — che non sono state accolte dal codice.

<sup>(46)</sup> Si pensi, ad es., alla *lex* citata dal can. 1644 § 2. Questa *lex* può sancire il carattere sospensivo automatico della mera richiesta della *nova causae propositio* o — successivamente — dell'accettazione della detta richiesta da parte del tribunale di terza o ulteriore istanza. In questo caso, la legge speciale alla quale rimanda il can. 1644 § 2, è applicabile soltanto ai tribunali di terza o ulteriore istanza, la cui competenza non è affidata dal codice ai tribunali locali (vedi CIC can. 1444 § 1, n. 2; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 128, n. 1; CCEO, can. 1065).

Romano Pontefice, in ottemperanza del citato n. 5 dei *Principia* 1967<sup>(47)</sup>. Un'altra emblematica attuazione di detta « centralizzazione » è costituita dal can. 87 § 1 che, alla stregua delle norme postconciliari citate, vieta al vescovo diocesano la dispensa dalle leggi processuali<sup>(48)</sup>. La disciplina processuale palesa quindi una *riserva materiale normativa* da parte del Romano Pontefice su contenuti attinenti la potestà dei vescovi diocesani; questi hanno sulla legislazione universale — oggetto della riserva — un compito di difesa, di promozione, di vigilanza, ecc., a norma del can. 392 perché « il diritto universale è ugualmente proprio e "intimo" per le chiese particolari che il loro diritto particolare »<sup>(49)</sup>.

Comunque, l'ampliamento — scaturito dalle norme postconciliari — della potestà di dispensare dal diritto generale non processuale e di stabilire norme particolari su altre materie ha fatto sì che, talvolta, si verificassero degli abusi nella dispensa dalle norme processuali, specie nei processi di nullità matrimoniale<sup>(50)</sup>. A tale situazione, in pratica,

(47) Cfr. D. GARCÍA HERVÁS, *Presupuestos constitucionales de gobierno*, cit., p. 326-332.

(48) Nel riferirsi agli atti processuali il codice indica ricorrentemente che devono svolgersi *modo iure praescripto* (cfr. cann. 135 § 3; 221 § 1; 391 § 2; 472; 1402). Inoltre, le norme — la cui decentralizzazione non è prevista — sulla stabilità dell'ufficio di giudice (cfr. can. 1512, n. 2) garantiscono l'indipendenza degli organi vicari nei confronti del titolare della potestà propria.

(49) Javier OTADUY, *La relación entre el derecho universal y el particular*, cit., p. 475. Cfr. *ibid.*, p. 475-479.

(50) « Per quanto concerne *la fase processuale*, non mancano negligenze nei confronti della legge canonica, a giustificazione delle quali si invocano consuetudini locali o particolarità proprie della cultura di un certo popolo. In proposito, converrà ricordare che negligenze di questo genere non significano semplicemente omissione di leggi formali processuali, ma rischio di violazione del diritto alla giustizia, spettante ai singoli fedeli, con conseguente degrado del rispetto per la santità del matrimonio » (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 1991, cit., n. 6). Inoltre vedi, ad es., SEGNETURA APOSTOLICA, *Litterae circulares ad Praesides Conferentiarum Episcopaliū de Tribunalium ecclesiasticorum statu et activitate*, 28 dicembre 1970, n. V, 14, 1, in AAS, 63 (1971), p. 480-486; *Id.*, *Animadversiones nonnullae significantur Ordinariis locorum Neerlandiae circa ea quae in administranda iustitia urgentius corrigenda sunt et reformanda*, 30 dicembre 1971, n. II/1-2, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 5, Roma, 1980, n. 4142 e in I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialē et processualem*, vol. 1, Romae, 1977, nn. 41-44; *Id.*, *Litterae circulares ad Praesides Conferentiarum Episcopaliū. Animadversiones fiunt Ordinariis locorum circa rectam iustitiae administrationem a propriis Tribunalibus et circa patentes auferendos abusus*, 24 luglio 1972, n. 5, § a) e b), in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, cit., n. 4152 e in *Documenta recentiora*, cit., n. 1326; Z. GROCHOLEWSKI, *Alcune questioni attuali concernenti lo stato e l'attività dei tribunali, con particolare riguardo alla situazione negli USA*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 114 (1989), p. 347-371.

contribuirono le norme particolari sul processo di nullità del matrimonio concesse dalla Santa Sede ad alcune conferenze episcopali finché fosse promulgato il nuovo codice <sup>(51)</sup>.

2. *La natura giudiziaria e i titoli di competenza delle cause di nullità matrimoniale nella redazione del codice del 1983.*

La legislazione posteriore al concilio Vaticano II, com'è noto, introdusse nuovi titoli di competenza per le cause di nullità matrimoniale, sia con norme particolari che generali. Infatti, ai fori del luogo dove è stato celebrato il matrimonio e del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta previsti dal codice piano-benedettino <sup>(52)</sup>, sono stati aggiunti il foro dell'attore — negli Stati Uniti, Australia, Canada, Inghilterra e Galles — <sup>(53)</sup>, il foro del tribunale che si riteneva essere « in parte convenuta quam quodlibet aliud ad causam tractandam » <sup>(54)</sup>, il foro della « commoratio non precaria » della parte convenuta e il foro delle « pleraeque probationes » <sup>(55)</sup>. Inoltre, si modificò la norma della *perpetuatio iurisdictionis*, prevedendo la possibilità di trasferire la causa, prima però della *conclusio in causa*, ad un altro tribunale « *aeque competens*, si accedat consensus partium et utriusque Tribunalis » <sup>(56)</sup>.

<sup>(51)</sup> Cfr. CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, *Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Septemtrionalis*, 28 aprile 1970 [Norme USA 1970], in I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora*, cit., nn. 1379-1428. Per altre norme delle conferenze episcopali del Canada, dell'Australia, del Belgio e dell'Inghilterra e Galles, cfr. *ibid.*, nn. 1429-1462; J. LOBELL, *Acción, pretensión y fuero del actor en los procesos declarativos de la nulidad matrimonial*, in *Ius Canonicum*, 27/54 (1987), p. 627-631.

<sup>(52)</sup> Cfr. can. 1964.

<sup>(53)</sup> « Residentia unius vel alterius coniugis » (Norme USA 1970, n. 7); « caput domicilii partis actricis etiamsi haec acatholica sit » (SEGNATURA APOSTOLICA, *Normae Conferentiae Episcopali Angliae et Cambriae concessae*, 2 gennaio 1971, n. 1, in I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora*, cit. nn. 1452 e 1455). Per l'Australia e il Canada le norme erano identiche a quelle degli Stati Uniti (cfr. I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora*, cit., n. 1456).

<sup>(54)</sup> Cfr. Norme USA 1970, n. 7. La Segnatura Apostolica, in una dichiarazione di 29 marzo 1978, indicò che per l'attuazione di questo foro e di quello dell'attore, presso i tribunali degli Stati Uniti, fosse necessario che i due coniugi « commorantur in ambitu Statuum Foederatorum Americae Septemtrionalis » (Z. GROCHOLEWSKI, *Declaration of the Apostolic Signatura on the Competence of Ecclesiastical Tribunals in the United States of America*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 104 (1979), p. 142-159).

<sup>(55)</sup> Cfr. PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, 28 marzo 1971, art. 4, § 1, n. b) e c).

<sup>(56)</sup> M.p. *Causas matrimoniales*, art. 4 § 3.

Tale ampliamento, flessibilità e indeterminazione dei criteri circa la competenza dei tribunali nelle cause matrimoniali <sup>(57)</sup> comportò in molti ambienti ecclesiali non soltanto un affievolimento dell'importanza di rispettare i fori previsti dalle norme, ma anche il dubbio sull'opportunità di utilizzare la via giudiziaria piuttosto che l'amministrativa per dette cause. Questa situazione si riflesse nell'*iter* di elaborazione del nuovo codice. In sede di commissione codificatrice vi furono infatti, tra gli altri, i seguenti tentativi: includere il foro *facilior causae instructio* <sup>(58)</sup>; conservare il foro *peregrinorum in Urbe*, previsto dal can. 1562 del codice del 1917 e di cui, secondo la commissione, « non pauci abuti sunt ultimis temporibus et facile timeri potest abusus frequentiores fieri posse in posterum » <sup>(59)</sup>; abbandonare la via giudiziaria per decidere sulla validità del vincolo matrimoniale, soprattutto se le due parti chiedono la nullità <sup>(60)</sup>; concedere alle conferenze episcopali la facoltà di determinare i criteri circa la competenza dei tribunali <sup>(61)</sup>; ampliare l'ambito di applicazione della transazione e del giudizio arbitrale, logicamente, alle cause matrimoniali <sup>(62)</sup>; sopprimere qualsiasi titolo che limitasse la competenza giudiziaria <sup>(63)</sup>; infine, introdurre il foro *mutui consensus* <sup>(64)</sup>. La commissione codificatrice dovette, quindi, difendere non soltanto i titoli di competenza nelle cause matrimoniali ma, in primo luogo, la sopravvivenza della via giudiziaria per decidere la validità del vincolo coniugale.

Oltre a questo sforzo, la stessa commissione affrontò altri tentativi rivolti a sminuire le garanzie processuali delle cause di nullità matri-

<sup>(57)</sup> Il sistema risultante dalla nuova normativa fu qualificato da Sabbatani « *veluti silva* » (cfr. *Communicationes*, 2 (1970), p. 188).

<sup>(58)</sup> Cfr. *Communicationes*, 2 (1970), p. 188.

<sup>(59)</sup> *Communicationes*, 10 (1978), p. 223. Su questo ed altri abusi effettuati nella trattazione di cause di nullità matrimoniale, sono molto significative la *relatio* del card. Felici nel Sinodo dei vescovi del 1980 e l'ulteriore *disceptatio* (cfr. *Communicationes*, 12 (1980), p. 215-219, 439-441, 444, 447-450). Nello stesso senso, cfr. la *relatio* del card. Sabbatani e la *disceptatio* nel Sinodo del 1983, in G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi. Sesta assemblea generale (29 settembre - 29 ottobre 1983)*, Roma, 1985, p. 554-556.

<sup>(60)</sup> Cfr. *Communicationes*, 10 (1978), p. 211; 16 (1984), p. 56 e 77.

<sup>(61)</sup> Cfr. *Communicationes*, 10 (1978), p. 211.

<sup>(62)</sup> Cfr. *Communicationes*, 10 (1978), p. 211 e 215.

<sup>(63)</sup> « *Agnosca est competentia omnibus tribunalibus iudicandi causas quae ipsis submittantur, quin attendatur ad titulum competentiae* » (*Communicationes*, 10 (1978), p. 221-222). Questa proposta non riguardava direttamente i processi di nullità matrimoniale, benché essi non possano ritenersi esclusi dal suggerimento perché queste cause sono le uniche prese in considerazione — direttamente o indirettamente — dagli autori di tale proposte (cfr. *Communicationes*, 16 (1984), p. 72-73).

<sup>(64)</sup> Cfr. *Communicationes*, 16 (1984), p. 53.



moniale, garanzie rivolte a facilitare l'accertamento della verità sulla validità del matrimonio impugnato, nel rispetto del *favor matrimonii* <sup>(65)</sup> e del *favor veritatis* canonico <sup>(66)</sup>. Come esempi dei summenzionati tentativi possono essere segnalate le seguenti proposte: eliminare la duplice sentenza conforme come requisito — tranne nel processo documentale — perché le parti possano contrarre un nuovo matrimonio <sup>(67)</sup>; consentire l'applicazione del processo contenzioso orale alle cause di nullità del matrimonio <sup>(68)</sup>; accettare la possibilità del decreto di ratifica della prima sentenza *pro nullitate*, anche quando essa sia stata emessa in secondo od ulteriore grado di giudizio <sup>(69)</sup>, il che non è permesso a norma del can. 1682 § 2; vietare la *nova causae propositio*, nell'ipotesi in cui una delle parti avesse già contratto un nuovo matrimonio sulla base di due sentenze conformi *pro nullitate* <sup>(70)</sup>. La commissione respinse tutti questi conati perché ritenuti contrari ai principi canonici del processo di nullità del matrimonio accennati — *favor matrimonii* e *favor veritatis* —.

Da questa sintesi concernente l'impegno del legislatore per proteggere la natura giudiziaria delle dichiarazioni di nullità del matrimonio e i rispettivi criteri di competenza giudiziaria, si evince che tali titoli sono ritenuti d'importanza fondamentale per il raggiungimento dello scopo di detti processi; vale a dire, al fine di garantire che le dichiarazioni sulla validità o sulla nullità del vincolo matrimoniale siano

<sup>(65)</sup> Cfr. can. 1060.

<sup>(66)</sup> Cfr. Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in F. BERSINI (a cura di), *I discorsi del Papa alla Rota*, Città del Vaticano, 1986, p. 19-28; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, in F. BERSINI, *I discorsi del Papa alla Rota*, cit., p. 139-145; J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza, 1985, p. 55-83 e 169-170; Id., *Sentenza: decisione e motivazione*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, p. 307-311; Id., *Avvocati e procuratori nel processo di nullità matrimoniale*, in *Apollinaris*, 61 (1988), p. 789-800.

<sup>(67)</sup> Cfr. *Communicationes*, 11 (1979), p. 266-267; 16 (1984), p. 73-75; J. LLOBELL, *Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), p. 557-558 e 563.

<sup>(68)</sup> Cfr. *Communicationes*, 10 (1978), p. 211 e 215; 16 (1984), p. 76-77.

<sup>(69)</sup> Cfr. *Communicationes*, 11 (1979), p. 267. La sentenza su un nuovo capo di nullità introdotto in grado di appello si considera di prima istanza (cfr. can. 1683; *Communicationes*, 11 (1979), p. 268).

<sup>(70)</sup> Cfr. *Communicationes*, 16 (1984), p. 76. In materia è significativa la sentenza della Segnatura Apostolica *coram* Staffa, 29 novembre 1975, che dichiarò in terza istanza — mediante l'apposita commissione pontificia — « *non constare de nullitate matrimonii* », quando uno dei coniugi aveva già celebrato un nuovo matrimonio canonico dopo due sentenze conformi *pro nullitate* (cfr. *Apollinaris*, 49 (1976), p. 31-48; *Communicationes*, 12 (1980), 216 e 244).

giuste, cioè rispecchino — con i limiti propri della capacità umana per arrivare alla conoscenza della verità — la realtà dell'esistenza o meno di tale vincolo. D'altra parte è anche evidente che è stata rifiutata esplicitamente dal legislatore universale la possibilità di permettere al legislatore particolare, ai giudici e alle parti la modificazione dei fori competenti <sup>(71)</sup>. Questo atteggiamento di difesa dei titoli di competenza si palesa inoltre, ad es., nell'introduzione *ex officio*, di un secondo paragrafo al can. 1488, in cui, nel riconoscere l'esistenza di tribunali che decidono le cause *favorabilius*, si vieta la possibilità di rivolgersi ad essi quando non posseggano alcuno dei titoli tipificati dal can. 1673 e si prevedono sanzioni per gli avvocati responsabili di adire i tribunali incompetenti <sup>(72)</sup>.

3. *L'attività dei dicasteri romani ai fini dell'applicazione delle norme relative ai fori competenti per le cause di nullità matrimoniale.*

Per approfondire ancora l'importanza attribuita dalla Santa Sede ai criteri di competenza previsti dal codice per le cause di nullità del matrimonio e, di conseguenza, ai diversi elementi che tipificano tali criteri — senza consentire la non ottemperanza di qualcuno di essi —, è utile analizzare ora alcuni interventi, di natura diversa, della già Commissione pontificia per l'interpretazione del codice e della Segnatura Apostolica.

a) *Il Pontificio consiglio dell'interpretazione dei testi legislativi.*

a') *Il foro dell'attore.*

L'odierno Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi intervenne nel 1986 in difesa del rispetto dei requisiti sanciti dal codice per la validità del foro dell'attore <sup>(73)</sup>. Il can. 1673, n. 3 prevede infatti, oltre la

<sup>(71)</sup> Si ricordino i rifiuti in materia testé accennati.

<sup>(72)</sup> Cfr. *Communicationes*, 16 (1984), p. 61. Questa scelta del legislatore non può non destare delle perplessità per la parzialità con cui si affronta il problema dei tribunali presso i quali è *facile* (con un indice di probabilità vicino al cento per cento) ottenere la nullità del matrimonio. Sembra infatti che si « colpevolizzi » gli avvocati dell'operato abusivo di tali tribunali (cfr. M.F. POMPEDDA, *Diritto processuale nel nuovo Codice di Diritto Canonico: revisione o innovazione?*, Roma, 1983, p. 19; P. MONETA, *L'avvocato nel processo matrimoniale*, in « *Dilexit iustitiam* », cit., p. 324-326; J. LLOBELL, *Avvocati e procuratori*, cit., p. 798-799).

<sup>(73)</sup> Sulla natura di tale attività, cfr. Javier OTADUY, *Naturaleza y función de la Comisión Pontificia para la interpretación auténtica del CIC*, in *Ius Canonicum*, 24/48 (1984), p. 749-767; J. HERRANZ, *Il Pontificio consiglio*, cit., p. 472-474.

residenza delle due parti nel territorio della stessa Conferenza episcopale, il consenso del vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, che deve essere sentita prima che questi dia o neghi il suo consenso. Questi requisiti condizionano la validità del foro dell'attore — non soltanto la liceità —, perché sono richiesti dalla legge adoperando la particella *dummodo* <sup>(74)</sup>. Cioè, senza l'ottemperanza di dette condizioni, non si potrà parlare di foro competente a questo titolo. Non mi sembra che possa invocarsi come ostacolo a questa interpretazione — largamente condivisa dalla canonistica, benché senza unanimità — i cann. 10 e 18. Il carattere irritante di una legge — che nel presente caso riguarda il titolo di competenza, non la sentenza — può essere infatti « espresso » in modo immediato — vedi, ad es., i cann. 20 e 135 § 2 — oppure mediato. La fattispecie ora considerata rientra senza difficoltà nel secondo caso, poiché il consenso chiesto dai nn. 3 e 4 del can. 1673 — così come gli altri requisiti ivi indicati — è un elemento tipificante dei rispettivi titoli di competenza, allo stesso modo che, se il matrimonio fu celebrato nella diocesi A, il tribunale di una qualsivoglia diocesi B non potrà mai essere competente in base al *forum contractus* previsto dal can. 1673, n. 1; se ciò avvenisse il titolo, non la sentenza, sarebbe nullo. A tale conclusione induce certamente la particella *dummodo* inclusa nei nn. 3 e 4 dello stesso canone — vedi anche quanto diciamo alla fine del § 4 e all'inizio del § 6 di questo studio —. Inoltre, la natura dell'elemento oggetto della risposta della PCIC — il consenso del vicario è un atto amministrativo — ammette l'invocazione del can. 39, per quanto riguarda la sua esigenza *ad valorem*.

Il motivo fondamentale che indusse il legislatore a stabilire l'obbligo del consenso del vicario giudiziale della parte convenuta è da ricercare nella volontà di garantire il diritto alla difesa. Contemporaneamente si cercò di non offrire alla parte convenuta un'arma per ostacolare il legittimo diritto dell'attore ad ottenere una dichiarazio-

---

(74) Cfr. can. 39; J. OCHOA, *I titoli di competenza*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 104; F. DANEELS, *Brevis introductio ad declarationem Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis de foro plerarumque probationum*, in *Iustus Iudex*, Essen, 1990, p. 403, nota 2; J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi*, in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), p. 738-739. In senso difforme, cfr. J.L. ACEBAL, *El fuero competente. Textos y comentarios a declaraciones recientes del S.T. de la Signatura Apostólica*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 47 (1990), p. 206-209.

ne giudiziaria sulla validità del proprio matrimonio. Perciò il codice chiede il consenso del vicario giudiziale e non della parte convenuta, la quale deve essere solo udita. In questo modo il vicario può valutare giustamente le difficoltà manifestate dalla parte convenuta per potersi difendere presso il tribunale della parte attrice, senza che esse condizionino necessariamente il consenso del vicario <sup>(75)</sup>. Tuttavia, l'intento del legislatore potrebbe vanificarsi se il vicario giudiziale avesse delle difficoltà a sentire la parte convenuta, qualora questa si trovasse lontana dalla sede del vicario. Questa ipotesi si verifica abitualmente quando nel domicilio della parte convenuta non esiste il vicario giudiziale, perché il tribunale della diocesi è interdiocesano e ha la sua sede in un'altra diocesi. Questa è, appunto, la fattispecie contemplata dalla PCIC. Il problema è stato risolto con l'obbligo che la parte convenuta sia sentita dal vescovo diocesano del suo domicilio. Solo dopo aver udito il parere della parte convenuta — l'accertamento del suo rifiuto di manifestarsi al riguardo è un modo di rispondere —, il vescovo potrà consentire — o non — all'attribuzione della competenza al foro dell'attore <sup>(76)</sup>.

b') *Il « forum historicum ».*

Della stessa data della precedente è un'altra risposta della PCIC nella quale si escluse la possibilità di un foro con competenza « storica » — *forum historicum* lo abbiamo qualificato in altra sede — <sup>(77)</sup>. Il dubbio posto alla PCIC contemplava la situazione di quel tribunale che, avendo iniziato a conoscere di una qualsiasi causa — avendo la competenza nel momento della presentazione del libello della domanda —, non decise il contraddittorio perché l'istanza andò in perenzione ovvero si rinunciò alla stessa. Posteriormente, una delle

<sup>(75)</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Acción pretensión y fuero del actor*, cit., p. 631-639.

<sup>(76)</sup> D. — « Utrum Vicarius iudicialis, cuius consensus requiritur ad normam can. 1673, 3, sit Vicarius iudicialis dioecesis in qua domicilium habet pars conventa an Tribunalis interdioecesiani ».

R. — « *Affirmative ad primum et ad mentem*. Mens autem est: si in casu particulari deficiat Vicarius iudicialis dioecesanus requiritur consensus Episcopi » (PCIC, *Responsio ad propositum dubium in plenario coetu diei 28 februarii 1986*. *Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 17 maii 1986 eam publicari iussit*, in *AAS*, 78 (1986), p. 1323).

Per altri commenti, cfr. D.J. ANDRÉS, in *Commentarium pro religiosis*, 68 (1987), p. 270-276; A. STANKIEWICZ, in *Periodica*, 77 (1988), p. 162-167; P. TOCANEL, in *Apollinaris*, 60 (1987), p. 398-399.

<sup>(77)</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Acción pretensión y fuero del actor*, cit., p. 641-642.

parti decide di introdurre nuovamente l'identico contraddittorio<sup>(78)</sup>. Se il tribunale presso il quale fu introdotta precedentemente la causa ora non è più competente — perché non si verificano le circostanze che prima gli conferivano la competenza —, sarà possibile rivolgersi comunque a questo tribunale — in virtù della competenza che ebbe ma non ha più —, cioè in virtù della sua competenza « storica »? La PCIC rispose negativamente a tale possibilità e indicò che l'attore dovrà adire il tribunale competente al momento della nuova domanda<sup>(79)</sup>. Ci troviamo, quindi, con un ulteriore chiarimento tendente a proteggere l'esclusiva applicazione dei titoli legali di competenza. Benché il quesito posto alla PCIC sia generico, applicabile quindi ad ogni tipo di causa, non ci sembra azzardato pensare che la fattispecie motivante la dichiarazione sia stata quella dei processi di nullità matrimoniale.

#### b) *La Segnatura Apostolica.*

Anche la Segnatura Apostolica ha partecipato all'opera di tutela dei titoli di competenza delle cause matrimoniali. La Segnatura, oltre al suo ordinario lavoro per la concessione della commissione e della proroga della competenza — al quale mi riferirò nel paragrafo 5 —, ha pubblicato recentemente due dichiarazioni riguardanti la competenza nei processi matrimoniali<sup>(80)</sup>, le quali dichiarazioni palesano

(78) Perché coincidono le parti, il *petitum* e la *causa petendi*. Cfr. can. 1641, n. 1; J. LLOBELL, *Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze*, cit. p. 543-564.

(79) D. — « *Utrum finita instantia per remptionem vel per renuntiationem, si quis velit causam denuo introducere vel prosequi, ea resumi debeat apud forum quo primum pertractata est, an introduci possit apud aliud tribunal iure competens tempore resumptionis* ».

R. — « *Negative ad primam partem; affirmative ad alteram* » (PCIC, *Responsio ad propositum dubium in plenario coetu diei 29 aprilis 1986. Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 17 maii 1986 eam publicari iussit*, in AAS, 78 (1986), p. 1324).

Per altri commenti, cfr. D.J. ANDRÉS, in *Commentarium pro religiosis*, 68 (1987), p. 308-312; A. STANKIEWICZ, in *Periodica*, 77 (1988), p. 168-173; P. TOCANEL, in *Apollinaris*, 60 (1987), p. 403-404.

(80) Cfr. SEGNAVURA APOSTOLICA, *Declaratio de foro plerarumque probationum*, 27 aprile 1989, in AAS, 81 (1989), p. 892-894, e in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), p. 341-343; SEGNAVURA APOSTOLICA, *Declaratio de foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam*, 3 giugno 1989, in AAS, 81 (1989), p. 988-990, e in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), p. 343-345. Per un commento alle due dichiarazioni, cfr. J.L. ACEBAL, *El fuero competente*, cit., p. 199-214; per quan-

una parte della sua doviziosa fatica di adempiere la funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia affidatagli dal legislatore per tutta la Chiesa <sup>(81)</sup>.

La natura degli interventi della Segnatura è da collegarsi con i decreti generali esecutivi, previsti dal can. 31 § 1, o con le istruzioni regolate dal can. 34. Infatti, malgrado l'impostazione apparentemente particolareggiata delle due dichiarazioni <sup>(82)</sup>, che potrebbe far pensare alla loro inapplicabilità ad altre fattispecie in ottemperanza al can. 36 § 2 — se le dichiarazioni sono valutate come atti amministrativi singolari —, la loro pubblicazione sugli AAS — senza indicare il loro destinatario — ha il valore di promulgazione <sup>(83)</sup> ed è dovuta alla legittima volontà della Segnatura di determinare « *modi in lege applicanda servandi aut legum observantia* » e di dichiarare « *legum praescripta* », attività questa rientrante nelle competenze della Segnatura in quanto dicastero di giustizia, con *potestas exsecutiva* <sup>(84)</sup>. L'operato della Segnatura Apostolica è stato criticato da qualche autore il quale considera che questo dicastero abbia svolto una attività di natura legislativa, spettante soltanto al Pontificio consiglio dell'interpretazione dei testi legislativi <sup>(85)</sup>. In realtà la questione non è se la Segnatura Apostolica abbia agito entro i limiti della propria com-

to riguarda la prima, cfr. F. DANEELS, *Brevis introductio ad declarationem*, cit., p. 401-414 — questo articolo del promotore di giustizia della Segnatura può essere considerato un commento officioso alla dichiarazione —.

<sup>(81)</sup> Cfr. cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, art. 105; *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, 25 marzo 1968, artt. 93-95 (cfr. *Enchiridion Vaticanum*, vol. 8, Bologna, 1984, p. 522-587 e *Documenta recentiora*, cit., nn. 3022-3152); SEG NATURA APOSTOLICA, *Litterae circulares ad Praesides Conferentiarum Episcopaliū de Tribunalium ecclesiasticorum statu et activitate*, cit.; can. 1445 § 3, n. 1; cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 58 § 2, 121, 124, n. 1; F. DANEELS, *Brevis introductio ad declarationem*, cit., p. 403; C. DE DIEGO-LORA, *Vigilancia y control de legalidad de los tribunales eclesiásticos por el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica (desde el Código de 1917 a la Constitución Apostólica « Pastor Bonus »)*, in *Ius Canonicum*, 30/59 (1990), p. 133-149.

<sup>(82)</sup> Iniziano, infatti, con riferimenti a singoli, benché anonimi: « Rev. mus N., Vicarius iudicialis Fori N., ... »; « Rev. mus Vicarius iudicialis N., ... ».

<sup>(83)</sup> Cfr. cann. 31 § 2, 32, 34 § 1, 8 § 1; E. LABANDEIRA, *Tratado*, cit., p. 354-367; Id., *Clasificación de las normas canónicas escritas*, in *Ius Canonicum*, 29 (1989), p. 690-692.

<sup>(84)</sup> Cfr. cann. 31 § 1; 34 § 1; F. DANEELS, *Brevis introductio ad declarationem*, cit., p. 403.

<sup>(85)</sup> Cfr., ad es., I. PÉREZ DE HEREDIA, *La Iglesia Católica en 1989: novedades canónicas en el año 1989*, in *Anales Valentinus*, 16 (1990), p. 51-57.

petenza — la cui risposta per me non può che essere affermativa, come svilupperò più avanti —, ma piuttosto se la scelta tecnica sancita dai canoni 31-34 del CIC non offra elementi recanti una insufficiente distinzione tra la potestà legislativa e quella amministrativa. L'omissione, testé accennata, da parte del CCEO dei canoni del CIC in materia — insieme alle perplessità dottrinali scaturite in occasione delle dichiarazioni della Segnatura Apostolica — possono indicare la perfettibilità delle disposizioni del CIC che le consentono.

a') *Il foro « plerarumque probationum ».*

La prima dichiarazione della Segnatura Apostolica ha come oggetto il foro *plerarumque probationum* <sup>(86)</sup>. La Segnatura indica per primo il carattere irritante delle condizioni poste dal codice: « In primis animadvertendum est tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, non esse forum iure competens, nisi reapse verificentur conditiones de quibus in can. 1673, 4° » (n. 1). Poi segnala che i detti requisiti devono essere interpretati in senso sostanziale, non meramente formale, sia per quanto riguarda la qualità delle prove — non soltanto la quantità — (n. 2), sia riguardo l'obbligo di sentire la parte convenuta e di valutare le sue difficoltà di difesa presso il tribunale invocato dall'attore (nn. 4 e 5).

La Segnatura sancisce inoltre (n. 3) che, in assenza del vicario giudiziale nella diocesi ove la parte convenuta ha il domicilio, compete al vescovo diocesano dare il consenso, applicando a questo foro la risposta della PCIC riguardante il foro dell'attore testé accennata. In quest'ultima precisazione la Segnatura agisce anche nell'ambito della sua competenza; indica infatti il modo di osservare una prescrizione legale quando questa — il consenso del vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta — è impossibile — data l'inesistenza del tale vicario —. Ritengo legittimo l'intervento della Segnatura a norma dei canoni 31, 32 e 34; tuttavia la legittimità mi sembra ancora più evidente dopo la risposta della PCIC sul foro dell'attore,

<sup>(86)</sup> Cfr. can. 1673, n. 4. Per un caso in cui la Segnatura Apostolica ha deciso in modo simile a questa *declaratio*, cfr. N. CAPPONI, *Le questioni procedurali*, in P. MONETA (a cura di), *Matrimonio e giustizia nella Chiesa locale. L'esperienza giudiziaria del Tribunale Regionale Etrusco*, Pisa, 1989, p. 149-151. La Segnatura ha sottolineato spesso, nei suoi interventi singolari, il concetto qualitativo, non quantitativo, delle prove che possono costituire il *forum plerarumque probationum* (cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Alcune questioni attuali concernenti lo stato e l'attività dei tribunali*, cit., p. 363-364).

che certamente ha natura legale. Siccome il ricorso « *ad locos parallelos* » è un criterio ermeneutico sancito dal can. 17, la *declaratio* della Segnatura non fa altro quindi che *pressius determinare modum in lege applicanda servandi, declarare legum praescripta atque evolvere et determinare rationes in iisdem exsequendis servandas intra fines suae competentia*, a norma dei cann. 31 § 1 e 34 § 1, essendo i titoli di competenza delle cause di nullità del matrimonio istituiti certamente collegati con il compito della Segnatura « *ut iustitia in Ecclesia recte administretur* » <sup>(87)</sup>.

b') *L'imprescrittibilità del diritto di appello.*

Il secondo intervento della Segnatura <sup>(88)</sup> esclude la possibilità per un tribunale di prima istanza di giudicare una causa di nullità matrimoniale già decisa dallo stesso tribunale, sia *pro nullitate* che *pro validitate* (n. 7, a). Detta impossibilità è indipendente dal fatto che non sia stata pronunciata una sentenza in grado di appello, perché non interposto o non proseguito a norma dei cann. 1633 e 1635, o perché l'istanza è andata in perenzione o si è rinunciato ad essa, a norma dei cann. 1520 e 1636 (n. 4). I motivi dell'impossibilità del nuovo processo presso il tribunale di prima istanza sono fin troppo ovvi: un tribunale non può giudicare due volte la stessa causa in virtù del principio *ne bis in idem* (n. 3); inoltre, va detto che un tribunale di prima istanza è assolutamente incompetente per giudicare in grado di appello <sup>(89)</sup>.

Tuttavia la dichiarazione della Segnatura Apostolica indica un altro carattere delle cause matrimoniali di notevole rilievo sul sistema che determina la competenza dei tribunali ecclesiastici: l'imprescrittibilità del diritto di appello. Siccome le cause sullo stato delle persone non passano mai in giudicato — vedi can. 1643 —, sarà sempre possibile rivolgersi in seconda istanza al tribunale di appello di quello che ha dettato la sentenza in prima istanza — secondo i criteri desunti dai cann. 1438, 1439 e 1444 § 1, n. 1 —, anche se

<sup>(87)</sup> Cfr. cost. ap. *Pastor bonus*, art. 121; cfr. art. 124, n. 1 e can. 1445 § 3, n. 1. La *declaratio* è applicabile anche al CCEO — così come l'interpretazione della PCIC sul foro dell'attore — in virtù dell'identità del suo can. 1359, nn. 3 e 4 con il can. 1673, nn. 3 e 4 del CIC.

<sup>(88)</sup> Cfr. SEG NATURA APOSTOLICA, *Declaratio de foro competenti*, cit.

<sup>(89)</sup> Cfr. can. 1440. Sulla questione studiata in questo paragrafo, cfr. P. MONETA, *La nuova trattazione della causa matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 481-482 e 495-497.



trascorsi i termini dei cann. 1630 e 1633, termini che, nelle cause sullo stato delle persone, non hanno quindi natura perentoria (*declaratio* nn. 4, 5 e 7c). Comunque l'imprescrittibilità del diritto di appello nelle cause *de statu personarum* non è sancita direttamente dal codice del 1983; la mancanza di giudicato in dette cause — nettamente sancita dal can. 1643 — non implica necessariamente infatti la non perentorietà dei termini per l'appello *simpliciter* — ossia senza che vi sia qualche circostanza, oltre la libera volontà delle parti, che giustifichi l'appello fuori termine —, come avviene nella *nova causae propositio*, per la quale si esigono nuovi e gravi argomenti. Il can. 1989 del codice del 1917 segnalava invece:

« Cum sententiae in causis matrimonialibus nunquam transeant in rem iudicatam, causae ipsae, si nova argumenta praesto sint, retractari semper poterunt ».

Questa *retractatio* era un istituto diverso dell'*ulterior propositio* quando vi erano due sentenze conformi, istituto descritto dal can. 1903 e al quale rinvia lo stesso can. 1989. L'art. 217 § 1 dell'istr. *Provida mater Ecclesia*, nel 1936, esplicitava qualcosa implicita nel codice, ossia l'applicabilità della *retractatio* qualora l'appello non fosse proseguito o andasse in perenzione, e ometteva invece — perché insito al termine *retractatio* — la necessità dei nuovi argomenti qualora si volesse *retractare* la causa dopo i termini perentori stabiliti per l'appello<sup>(90)</sup>. L'art. 215 § 1 della stessa istruzione rinvia infatti ai cann. 1881, 1883 e 1884, che determinavano la natura perentoria dei termini.

Questa interpretazione può riscontrarsi nella dottrina più autorevole, la quale interpretava l'indicazione dell'art. 217 § 1 dell'istr. *Provida mater Ecclesia*, come un qualche « filtro » che ostacolava l'indiscriminato appello senza termine. In una nota opera — nel 1966 — si legge infatti: « *Elapsis fatalibus, in causis matrimonialibus, non appellari potest* »<sup>(91)</sup>. Comunque — giacché le cause *de statu personarum* non passano in giudicato ma non è applicabile l'istituto dell'*ulterior propositio*, che presuppone la doppia sentenza conforme<sup>(92)</sup>

<sup>(90)</sup> « Cum sententiae in causis matrimonialibus numquam transeant in rem iudicatam, causae ipsae retractari poterunt coram tribunalibus superioribus, non exceptis casibus in quibus appellatio defuerit vel deserta aut perempta fuerit ».

<sup>(91)</sup> J.M. PINNA, *Praxis iudicialis canonica*, 2<sup>a</sup> ed., Romae, 1966, p. 144, nota 1.

<sup>(92)</sup> Cfr. CIC 1917 can. 1903; istr. *Provida mater Ecclesia*, art. 217 § 2.

— era possibile, a norma del can. 1989 e dell'art. 217 § 1 dell'istr. *Provida mater Ecclesia*, la *retractatio causae*; tipificata come una « via media » tra l'appello — per il quale non era chiesta alcuna condizione, se interposto o proseguito entro i termini legali — e la *nova causae propositio* — l'*ulterior propositio*, secondo la terminologia dell'epoca —, per la quale si esigevano « *novis iisdemque gravibus argumentis vel documentis* »<sup>(93)</sup>. La *retractatio* era appunto una « via media » per la maggiore discrezionalità del tribunale di appello nell'apprezzare la novità — la gravità non era richiesta — degli argomenti che potevano giustificare l'appello fuori dei termini legali. Ciò comportò l'identificazione, nella pratica, tra la *retractatio* e l'imprescrittibilità del diritto di appello<sup>(94)</sup>.

Alla stregua della normativa allora vigente, il can. 307 § 2 dello *Schema 1976* del nuovo codice continuava a distinguere, benché sempre in modo più sottile, tra l'appello e la *retractatio*; indicava infatti che l'appello nelle cause sullo stato delle persone « *nullo termino praefinitur* », tuttavia se interposto dopo i quindici giorni concessi per l'appello *in genere* non aveva effetto sospensivo automatico. La commissione codificatrice decise — il 16 dicembre 1978 — di sopprimere questo § 2 per continuare con la normativa allora vigente, vale a dire la *retractatio* fondata su qualche nuovo argomento:

« De § 2 animadvertunt quidam principium aliquod anteprocessuale continere cum dicat appellationem in causis de statu personarum nullo termino praefiniri. Re quidem vera pro appellatione servandae sunt normae ordinariae; termino vero ad proponendam appellationem transacto, si nova adsint argumenta nova causa fieri debet.

« Cum plures Consultores idem sentiant, aliquis Consultor proponit ut § 2 deleatur. Haec propositio omnibus placet »<sup>(95)</sup>.

<sup>(93)</sup> Istr. *Provida mater Ecclesia*, art. 217 § 2; cfr. can. 1903.

<sup>(94)</sup> « *Practice* appellatio, etiam fatalibus non observatis, in causis nullitatis matrimonii *semper admittitur cum facile praesto sint argumenta nova* (...). Post duplicem *tamen* sententiam conformem ulterior propositio causae admitti nequit nisi habeantur "nova" atque "gravia" argumenta vel documenta » (J.M. PINNA, *Praxis iudicialis canonica*, cit., p. 144, nota 1). Perciò alcuni autori identificarono la *retractatio* con l'appello *simpliciter* (cfr., ad es., M. CABREROS DE ANTA, *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, vol. 3, Madrid, 1964, p. 629-630).

<sup>(95)</sup> Cfr. *Communicationes*, 11 (1979), p. 157.

Il can. 1595 dello *Schema* 1980 e il can. 1643 dello *Schema* 1982 hanno l'identica stesura dell'attuale can. 1643, senza che nella documentazione pubblicata della *Relatio* 1981 vi sia qualche riferimento in materia <sup>(96)</sup>. In questo modo, senza segnalare alcun limite — l'esistenza di qualche nuovo argomento — o conseguenza — la mancanza di effetto sospensivo — dell'appello fuori termine, il nuovo codice determina — dato che la volontà della commissione non ebbe un'adeguata manifestazione nel testo legale — proprio quello che la commissione voleva evitare: l'imprescrittibilità, senza alcuna condizione, del diritto di appello nelle cause sullo stato delle persone. Per questo appello fuori termine non sono necessari quindi né i nuovi e gravi argomenti chiesti per la concessione della *nova causae propositio* — quando vi sono due sentenze conformi — né alcun altro requisito:

« Tribunal appellationis eandem causam [...] pertractari debet [...] quando appellatione omissa, deserta, perempta vel eidem renuntiato, ab eo cuius interest novum eiusdem causae examen petitur (cf. can. 1643), et attento quod in hoc ultimo casu nova et gravia argumenta non requiruntur, nam can. 1644 haec tantum exigit si duplex sententia conformis in causa de statu personarum lata sit, quod in casu non verificatur » (*declaratio*, n. 4).

I motivi della riluttanza ad accettare l'appello *sine die* espressi dalla commissione codificatrice in sede di studio — ma da essa dimenticati nella stesura del testo legale — sono più che comprensibili, giacché ciò introduce nel sistema dell'impugnazione della sentenza un elemento recante una forte instabilità e insicurezza nei rapporti giuridici oggetto della decisione giudiziaria non appellata nel termine previsto, la quale dovrebbe perciò diventare giudicato formale giacché il can. 1643 esclude la possibilità del giudicato materiale <sup>(97)</sup>. La

<sup>(96)</sup> Cfr. *Communicationes*, 16 (1984), p. 69-70. Il libro *de processibus* del nuovo codice adopera il termine *retractare* — mai *retractatio* — soltanto nel can. 1626 § 2 (cfr. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, 2<sup>a</sup> ed., Città del Vaticano, 1984, p. 418).

<sup>(97)</sup> La distinzione tra il giudicato materiale e quello formale è una concettualizzazione particolarmente proficua ai fini di armonizzare il *favor veritatis* e l'efficacia delle decisioni giudiziarie nelle cause sullo stato delle persone. Sull'argomento, cfr. S. BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'« economia » della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Torino, 1991, p. 207-226; C. DE DIEGO-LORA, *Estudios de Derecho Procesal Canónico*, vol. 2, Pamplona, 1973, p. 308-315, e vol.

Segnatura Apostolica non fa quindi che prendere atto della nuova situazione normativa, senza però risolvere le logiche difficoltà degli autori ad accettarla <sup>(98)</sup>.

Se l'imprescrittibilità del diritto di appello pone dei problemi nelle cause ordinarie di nullità del matrimonio, i problemi sono ancora maggiori — per la stabilità e la sicurezza dei rapporti giuridici — nel processo documentale, perché ora l'unica sentenza *pro nullitate* è eseguibile dopo la scadenza del termine per l'appello, a norma dei cann. 1686 e 1687. L'appello fuori del termine — anche anni dopo la sentenza emessa tramite il processo documentale — è possibile senza bisogno di allegare nuovi o gravi argomenti e, inoltre, avrà effetto sospensivo <sup>(99)</sup>. Penso che il sistema del codice — palesato dalla dichiarazione

4, Pamplona, 1990, p. 193-196; J.J. GARCÍA FAILDE, *Nuevo derecho procesal canónico*, Salamanca, 1984, p. 230.

<sup>(98)</sup> È notevole infatti come Berlingò, in uno studio steso prima della dichiarazione della Segnatura, non soltanto affermi l'impossibilità dell'appello fuori termine, ma addirittura assimili nella vigente normativa i requisiti necessari per tale fattispecie — la *retractatio* della normativa precedente — a quelli richiesti per la *nova causae propositio*, asserzione che — *de iure condendo* — condivido: « Si può affermare che le sentenze emanate in queste cause [di stato personale] e non (più) soggette ad appello non impediscono una ritrattazione della causa stessa, purché fondata su *nuovi e gravi* argomenti di pronta esibizione; non sembra più sussistere nel nuovo la problematica connessa alla differente dizione del can. 1903 e del can. 1989 del vecchio codice: secondo la prima norma, che faceva espresso riferimento alla "duplice conforme", occorre per la ritrattazione nuovi e gravi argomenti, mentre per la seconda bastava dare rilievo a nuovi elementi » (S. BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'« economia » della Chiesa*, cit., p. 213; vedi pure p. 212-221).

Nello stesso senso, cfr. anche P. MONETA, *La nuova trattazione della causa matrimoniale*, cit., p. 481-482. Un altro settore dottrinale ritiene invece — senza tante sfumature — risolto il problema perché il tribunale inferiore deve inviare *ex officio* al tribunale di appello gli atti e la sentenza e perché il tribunale di appello « deve procedere fino alla sentenza o al decreto » (J.L. ACEBAL LUJÁN, *Comentario al can. 1636*, in *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada*, 5ª ed., Madrid, 1985). In materia è necessario comunque distinguere tra la perenzione della seconda istanza e l'imprescrittibilità del diritto di appello, anche se già andò in perenzione una precedente seconda istanza. In questa fattispecie il tribunale competente — oltre la Rota Romana — sarebbe lo stesso presso il quale s'introdusse l'appello ma la cui istanza non si concluse con la sentenza, poiché normalmente soltanto esiste un tribunale locale di appello. Della Rocca accetta invece l'imprescrittibilità come logica conseguenza dell'assenza di giudicato nelle cause di nullità del matrimonio (cfr. F. DELLA ROCCA, *Nuovi saggi di diritto processuale canonico*, Padova, 1988, p. 180, nota 7).

<sup>(99)</sup> Sarebbe quindi illegittima la reiezione dell'appello fuori termine decretata dal tribunale di seconda istanza in una causa decisa *pro nullitate* nella prima istanza tramite il processo documentale (cfr. SEG NATURA APOSTOLICA, decreto del 7

della Segnatura Apostolica — sia perfettibile pure in questo punto.

La *declaratio* della Segnatura offre altre conclusioni pratiche desunte dalle premesse legali e indica che — oltre il tribunale locale di appello del tribunale di prima istanza e la Rota Romana — tutti gli altri tribunali di secondo grado sono assolutamente incompetenti *in casu*, a tenore del can. 1440 (n. 5). La Segnatura, quindi, non fa altro che rammentare concetti fondamentali di diritto processuale e indicare le conseguenze delle prescrizioni del codice, compito che certamente rientra nell'ambito delle sue competenze. La PCIC si era infatti dichiarata incompetente a risolvere la questione postagli e poi risolta dalla Segnatura, appunto perché essa « coinvolge un problema generale di disciplina dei tribunali ecclesiastici, più che di interpretazione di una norma del Codice » (n. 1). Per quanto riguarda l'argomento del nostro studio, questa *declaratio* ribadisce sia la natura giudiziaria delle cause di nullità matrimoniale, sia la necessità di osservare le norme sulla competenza dei tribunali.

#### 4. *La natura dell'incompetenza dei tribunali nelle cause di nullità matrimoniale, con particolare riferimento ai tribunali regionali italiani.*

L'incompetenza dei tribunali può essere assoluta o relativa<sup>(100)</sup>. L'incompetenza *assoluta*, che provoca la nullità insanabile della sen-

---

luglio 1989, in *Decreti sulla commissione, la proroga e altre questioni riguardanti la competenza dei tribunali nelle cause di nullità matrimoniale*, n. 10, in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), p. 732-734.

Sull'eseguibilità dell'unica sentenza *pro nullitate* nel processo documentale — come per l'esauriente analisi di questo processo — vedi P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei Casi speciali*, Roma, 1979; ID., *Il processo documentale*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 389-427, in specie p. 392-393; C. DE DIEGO-LORA, *Naturaleza y supuesto documental del proceso « in casibus specialibus »*, in *Estudios de Derecho Procesal Canónico*, vol. 3, Pamplona, 1990, p. 15-211, in specie p. 48-53; ID., *Consideraciones sobre el proceso « in casibus specialibus »*, in *Estudios*, cit., p. 447-546; ID., *El proceso documental del nuevo « Codex Iuris Canonici »*, in *Estudios*, cit., vol. 4, p. 9-28, in specie p. 27-28.

<sup>(100)</sup> Nella fattispecie del can. 1406 § 1 — riguardante soltanto la persona del Romano Pontefice (cfr. can. 361) — non si tratta di nullità insanabile della sentenza ma di una vera « inesistenza » della stessa — come accade, a mio parere, nel caso di cui al can. 1620, n. 2 —.

Per una recente trattazione, ottimamente documentata e molto dettagliata circa le diverse fattispecie riscontrabili nei titoli di competenza previsti dal codice per le cause di nullità del matrimonio, benché non condividiamo tutti i concetti ivi esposti, cfr. J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., p. 67-112. Cfr., anche, J.M. PINTO GÓMEZ, *La giurisdizione*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 39-66.

tenza a norma del can. 1620, n. 1, è stabilita in base ad esigenze provenienti da alcuni principi costitutivi del processo — l'indipendenza giudiziaria, la molteplicità delle istanze e il diritto alla difesa — e a criteri di natura pubblicistica in virtù dell'oggetto o della condizione personale — rilevante per l'adempimento dei summenzionati principi processuali — di una delle parti del contraddittorio. Tali esigenze determinano una distinzione « qualitativa » dei tribunali, che dà luogo a una organizzazione giudiziaria in un certo senso gerarchizzata e che comporta una distribuzione « verticale » della competenza. Detti criteri possono essere: *a) soggettivi*, quando alcuna delle parti del contraddittorio non è soggetta alla competenza del tribunale <sup>(101)</sup>; *b) oggettivi*, cioè *ratione materiae*, ai quali mi riferirò tra poco; *c) funzionali*, vale a dire per il grado dell'istanza, secondo il can. 1440, o a motivo della prevenzione <sup>(102)</sup>. L'incompetenza *relativa* scaturisce invece da criteri pratici, per la distribuzione *territoriale* delle cause tra tribunali con identica generica competenza soggettiva, oggettiva e funzionale. Tale distribuzione territoriale è caratterizzata quindi dalla sua « orizzontalità ». La non ottemperanza dei criteri che determinano la competenza relativa è illecita, ma non sembra comportare alcuna conseguenza sulla validità della sentenza <sup>(103)</sup>.

<sup>(101)</sup> Cfr. cann. 1405 §§ 1 e 3 e 1406 § 2. L'incompetenza soggettiva è riscontrabile nelle cause matrimoniali in cui sia parte — attrice o convenuta — un capo di Stato (cfr. cann. 1673 e 1694).

<sup>(102)</sup> La prevenzione descritta dal can. 1415 non è annoverata dal can. 1407 §§ 1 e 2 tra i titoli di competenza relativa. La *perpetuatio iurisdictionis* e la *litis pendentia* (cfr. can. 1512, nn. 2 e 5) fanno sì che la sentenza — di un altro tribunale — che violasse tali istituti sarebbe insanabilmente nulla, appunto perché tale tribunale sarebbe assolutamente incompetente in applicazione del principio *ne bis in idem* — due sentenze dello stesso grado sullo stesso contraddittorio — sul quale poggia la prevenzione (cfr. sentenza *coram* Sabattani, 25 maggio 1962, in *SRRD*, 54 (1962), p. 267-300, in particolare n. 55, p. 288-289; J.L. ACEBAL LUJÁN, *Nulidad de los actos y nulidad de la sentencia*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 5, Salamanca, 1982, p. 280-281; J.J. GARCÍA FAILDE, *Nuevo derecho procesal canónico*, cit., p. 204-205; J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., p. 106-111). Le rispettive eccezioni devono essere quindi dichiarate *ex officio* a norma dei cann. 1459 § 1, 1461 e 1462 (cfr. F. ROBERTI, *De procesibus*, cit., p. 213; M. CABREROS DE ANTA, *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, cit., p. 429).

<sup>(103)</sup> Il can. 1460 § 2 prevede la possibilità della querela di nullità contro la decisione che respinge l'eccezione d'incompetenza relativa, anche se la causa principale è di nullità del matrimonio. Tuttavia tale querela riguarderebbe soltanto la decisione sulla competenza, non la nullità della sentenza definitiva. La sentenza definitiva in una causa pubblica — ad es., matrimoniale — potrebbe essere nulla —

L'incompetenza assoluta *ratione materiae* deriva, in primo luogo, dalla riserva fatta dal legislatore di talune materie in favore di certi tribunali — specializzati, speciali o di rango superiore — che offrono maggiori garanzie per la giusta soluzione di contraddittori particolarmente impegnativi. In questo senso, oltre le controversie contenzioso-amministrative<sup>(104)</sup> e sulla validità della sacra ordinazione<sup>(105)</sup>, si possono menzionare i procedimenti per lo scioglimento del vincolo matrimoniale nella dispensa *super rato* o nel privilegio in favore della fede<sup>(106)</sup>, benché non si tratti di veri processi giudiziari, ma piuttosto di procedimenti amministrativi istruiti *more iudiciario*, perché l'oggetto è la concessione di una grazia e non la tutela di un diritto. L'incompetenza materiale può provenire, in secondo luogo, dall'atto con cui si erige il tribunale, atto in cui può essere determinata una competenza specializzata ridotta a determinati tipi di cause,

---

sanabile — a causa della nullità del decreto decisorio dell'eccezione d'incompetenza perché rientrerebbe nella fattispecie di cui al can. 1622, n. 5, giacché nelle cause matrimoniali non è applicabile il can. 1619 (cfr. i decreti della Segnatura citati in nota 117; J.J. GARCÍA FAILDE, *Nuevo derecho procesal canónico*, cit., p. 203).

<sup>(104)</sup> Cfr. cann. 1400 § 2 e 1445 § 2.

<sup>(105)</sup> In queste cause i tribunali locali potrebbero ricevere la competenza materiale tramite la *commissio* ricevuta dalla Congregazione per il culto divino e per la disciplina dei sacramenti (cfr. cann. 1709 § 1 e 1710; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 68), se la potestà esercitata fosse quella giudiziaria (vedi sopra nota 19 ed *infra* p. 466). La dottrina accettava infatti la possibilità della commissione: « Nulla causa circa sacram ordinationem potest ab Ordinario Loci tractari ac "definiri", sine mandato S. Sedis » (F.M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, 3<sup>a</sup> ed., vol. 3, Romae, 1948, p. 350).

<sup>(106)</sup> Cfr. CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Instructio pro solutione matrimonii in favorem fidei*, 6 dicembre 1973, in Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimoniale et processuale*, vol. 2, Romae, 1980, nn. 5524-5531; CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae procedurales pro conficiendo processu dissolutionis vinculi matrimonialis in favorem fidei*, 6 dicembre 1973, in *Documenta recentiora*, cit., nn. 5532-5547; CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI, *Litterae circulares de processu super matrimonio rato et non consummato*, 20 dicembre 1986, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 10, p. 754-769; cann. 1142-1149, 1698; cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 53 e 67; O. BUTTINELLI, *L'attuale procedura nelle cause di dispensa « super matrimonio rato et non consummato »*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 429-445; G. GIROTTI, *La procedura per lo scioglimento del matrimonio nella fattispecie del « privilegio paolino »*, in *I procedimenti amministrativi speciali*, Città del Vaticano, 1992, *sub prelo*; I. GORDON, *De processu ab obtinendam dissolutionem matrimonii non sacramentalis in favorem fidei*, in *Periodica*, 79 (1990), p. 511-576; G. ORLANDI, *Recenti innovazioni nella procedura « super matrimonio rato et non consummato »*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 447-474; A. SILVESTRELLI, *Le procedure per lo scioglimento dei matrimoni non sacramentali, al di fuori del « privilegio paolino »*, in *I procedimenti amministrativi speciali*, cit., *sub prelo*.

di solito cause matrimoniali <sup>(107)</sup>. Quest'ultima riserva dipende dalla volontà dei titolari della competenza con potestà ordinaria propria. Sarà pure incompetenza materiale quella del tribunale diocesano nelle cause riservate a sé dal vescovo <sup>(108)</sup>.

In Italia la situazione relativa alla competenza materiale dei tribunali diocesani e interdiocesani è piuttosto articolata poiché, per volontà del Romano Pontefice, sono stati istituiti tribunali regionali aventi competenza esclusiva sulle cause di nullità del matrimonio <sup>(109)</sup>. Tanto è vero che la dottrina si è posta il problema se, in questi casi, i vescovi diocesani fossero stati privati — *ex iure* — della loro competenza materiale, in virtù dell'avocazione a sé, operata dal Romano Pontefice, ed il posteriore affidamento delle suddette cause ai tribunali da lui creati e agenti a titolo vicario, benché la nomina dei vicari giudiziali, dei giudici, dei promotori di giustizia, dei difensori del vincolo, ecc. dei tribunali regionali — tranne quelli del Vicariato di Roma — corrisponda ai vescovi diocesani delle rispettive regioni, secondo la stessa normativa pontificia <sup>(110)</sup>. Si tenga però presente che questi tribunali, similmente a quelli del Vicariato di Roma, non godono di competenza universale, perciò non possono essere considerati « tribunali apostolici » <sup>(111)</sup>. La prova della riserva pontificia — ossia che il Romano Pontefice abbia avvocato a sé tutte le cause matrimoniali, in modo che i tribunali regionali ricevessero la giurisdizione e la competenza in quanto organi vicari del Papa e non dei vescovi diocesani — forse poteva essere fornita dal fatto che i tribunali diocesani — competenti per le altre cause — erano assolutamente incompetenti *ratione materiae* per le sentenze di nullità ma-

<sup>(107)</sup> Cfr. can. 1423, § 2; C. SECO CARO, *Tribunales Eclesiásticos Regionales*, Sevilla, 1981; Id., *Los tribunales eclesiásticos regionales según el Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983*, in *Dimensiones jurídicas del factor religioso. Estudios en homenaje al Prof. López-Alarcón*, Murcia, 1987, p. 573-594; nota 121 di questo studio.

<sup>(108)</sup> Cfr. can. 1420 § 2.

<sup>(109)</sup> Cfr. PIO XI, m.p. *Qua cura*, 8 dicembre 1938, in *AAS*, 30 (1938), p. 410-413; F. ROBERTI, *De processibus*, cit., p. 428-432.

<sup>(110)</sup> Per una descrizione recente di questa realtà, cfr. G. FALSANI, *Cenni storici e struttura organizzativa del tribunale*, in P. MONETA (a cura di), *Matrimonio e giustizia nella Chiesa locale. L'esperienza giudiziaria del Tribunale Regionale Etrusco*, cit., p. 161-169.

<sup>(111)</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il tribunale di appello del Vicariato di Roma*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 261-262. Presso il Vicariato dell'Urbe vi sono tre tribunali: il tribunale diocesano di Roma, il tribunale regionale di prima istanza e il tribunale di seconda istanza (cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Sollicita cura*, 26 dicembre 1987, in *AAS*, 80 (1988), p. 121-124; J. LLOBELL, *Il tribunale di appello*, cit., p. 266-267).



trimoniale <sup>(112)</sup>, senza che i vescovi diocesani — singolarmente o collegialmente — potessero affidare, o giudicare personalmente, una causa di nullità del matrimonio appunto perché riservata dal Romano Pontefice ai tribunali regionali. Ovviamente, i tribunali regionali italiani per le cause di nullità del matrimonio erano — lo sono ancora oggi — assolutamente incompetenti *ratione materiae* per le altre cause per le quali non ci sia stata una specifica attribuzione da parte del vescovo, allo stesso modo dei *tribunalia constituta ad aliqua tantum causarum genera* di cui al can. 1423 § 2 del vigente codice.

Il problema dell'incompetenza materiale dei vescovi italiani a giudicare — personalmente o tramite i loro tribunali diocesani — le cause di nullità del matrimonio a motivo della riserva pontificia — tramite il m.p. *Qua cura* — va tuttavia riconsiderato poiché — dopo il concilio Vaticano II e nel sistema giudiziario del nuovo codice — i tribunali interdiocesani di prima istanza possono essere eretti in virtù del solidale esercizio della potestà giudiziaria da parte dei vescovi che li costituiscono, senza dover richiamare la potestà del Romano Pontefice, come accadeva nel sistema del codice piano-benedettino sotto il quale fu promulgato il m.p. *Qua cura* e furono creati i tribunali interdiocesani italiani <sup>(113)</sup>. Dopo la promulgazione del nuovo codice — che agli effetti del can. 6 § 1, n. 4 *ex integro ordinatur* l'organizzazione dei tribunali interdiocesani — la riserva materiale di cui nel m.p. *Qua cura* non dovrebbe esistere più a norma del can. 6 § 1, n. 2 — malgrado l'indicazione del can. 20b —, appunto perché tale riserva della legge particolare è superflualmente contraria alle prescrizioni del nuovo codice e all'approfondimento conciliare sulla potestà dei vescovi. Il motivo della riserva operata nel 1938 mi sembra infatti meramente tecnico: facilitare cioè l'erezione dei primi tribunali interdiocesani. Poiché il nuovo codice offre una soluzione tecnica che consente la creazione dei tribunali interdiocesani nel pieno ri-

<sup>(112)</sup> « Eiusque [tribunalia dioecesan] pertinere pergunt omnes causae, iis exceptis quae sunt de nullitate matrimonii » (F. ROBERTI, *De processibus*, cit., p. 430).

<sup>(113)</sup> Il codice del 1917 non accettò alcune proposte miranti ad introdurre i tribunali regionali nella legislazione universale; la legislazione postconciliare modificò tale atteggiamento, sebbene l'erezione dei detti tribunali spettasse alla Segnatura mentre nella normativa vigente spetta ai vescovi diocesani « *unicum constituere in suis dioecesis tribunal primae instantiae* », *probante Sede Apostolica* (cfr. REU, art. 105; SEGNETURA APOSTOLICA, *Normae speciales*, art. 18, n. 6 e art. 92; SEGNETURA APOSTOLICA, *Normae pro Tribunalibus interdiocesanis, vel regionalibus aut interregionalibus*, 28 dicembre 1970, in AAS, 67 (1971), p. 486-492; can. 1423 § 1; C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani*, cit., p. 122 e *passim*).

spetto della potestà giudiziaria dei vescovi, è possibile e coerente con il nuovo ordinamento sostenere che sia avvenuta la deroga della riserva pontificia agli effetti della conciliazione normativa — tra il m.p. *Qua cura* e il nuovo codice — di cui al can. 21. Non mi pare che il m.p. *Sollicita cura* di Giovanni Paolo II sia un ostacolo alla proposta ora avanzata. Risulta abbastanza chiaro che quest'ultima norma sia compatibile tanto con il m.p. *Qua cura* — che ha costituito i tribunali interdiocesani italiani quando ciò poteva essere fatto soltanto dal Romano Pontefice —, quanto con il nuovo codice — che affida l'erezione dei tribunali interdiocesani di prima istanza ai vescovi, *probante Sede Apostolica* —. Il m.p. del 1987 riguarda infatti soltanto la creazione di un nuovo tribunale di appello, senza accennare ad alcuna riserva pontificia riguardante i tribunali diocesani di prima istanza. Ogni vescovo italiano potrebbe quindi — se la nostra interpretazione è corretta — affidare al suo tribunale diocesano le cause di nullità matrimoniale — in modo occasionale o stabile — benché ciò ponga dei problemi — in sede pratica piuttosto che teorica — per individuare il tribunale locale di appello<sup>(114)</sup>.

Tuttavia, nella normativa comune delle cause di nullità del matrimonio, l'incompetenza che normalmente si può verificare tra i tribunali di prima istanza è quella relativa o territoriale. Cioè, il tribunale diocesano o interdiocesano — regionale in Italia — che, in una concreta causa di nullità matrimoniale, non gode di alcuno dei titoli previsti dal can. 1673 è incompetente. Ma, in quanto è materialmente competente per altri processi di nullità matrimoniale — nel caso in cui al tribunale sia applicabile alcuno dei criteri di competenza previsti dal codice —, la sua incompetenza è soltanto relativa. Come già accennato, questo tipo d'incompetenza non provoca di per sé la nullità della sentenza — né insanabile, né sanabile —, quantunque l'operato del tribunale sia illecito e i giudici e i patroni possano essere puniti per la non ottemperanza dei titoli legali di competenza<sup>(115)</sup>. Questa possibilità, che presuppone l'istituto della proroga della competenza, può destare qualche perplessità,

(114) Sarebbe infatti applicabile il can. 1438, nn. 1 e 2. I tribunali di appello previsti dal m.p. *Qua cura* sarebbero equiparabili nella fattispecie ai tribunali di cui al can. 1439. Comunque, la potestà del Romano Pontefice pone delle peculiarità per i diversi tribunali competenti — in prima o seconda istanza, diocesano o interdiocesano — sulla diocesi di Roma (cfr. J. LLOBELL, *Il tribunale di appello del Vicariato di Roma*, cit., p. 266-272).

(115) Cfr. cann. 1501; 1505 § 1, § 2, n. 1; 1457 § 1; 1488 § 2.

benché la dottrina, tranne qualche isolata eccezione, non si sia posta il problema, accettando *simpliciter* detta proroga<sup>(116)</sup>. La prassi dei tribunali apostolici adopera la stessa impostazione della dottrina<sup>(117)</sup>.

##### 5. *La commissione e la proroga della competenza.*

La distinzione tra l'incompetenza assoluta e quella relativa sta alla base dei due istituti giuridici atti a modificarle: la commissione e la proroga della competenza rispettivamente. La proroga può rendere competente soltanto il tribunale relativamente incompetente; la commissione invece, oltre a conferire la giurisdizione a chi non partecipa in via ordinaria della potestà giudiziaria — potestà delegata<sup>(118)</sup> —, serve a rendere competente il tribunale assolutamente incompetente,

---

<sup>(116)</sup> Come esempio di *communis opinio doctorum* in materia, recentemente si sono manifestati in senso favorevole alla proroga (almeno senza criticare tale possibilità, da loro esplicitamente studiata) alcuni tra i più autorevoli processualisti: il Segretario della Segnatura, mons. Zenon Grocholewski (cfr. *I Tribunali*, in *La Curia romana nella cost. ap.* « *Pastor bonus* », cit., p. 413, nota 57 — vedi comunque la nota 130 del presente studio —), il compianto Javier Ochoa (cfr. *I titoli di competenza*, cit., p. 89 e 104), l'ordinario di diritto processuale della P.U. di Salamanca (cfr. J.L. ACEBAL, *El fuero competente*, cit., p. 207) o il Decano della Rota della Nunziatura in Spagna (cfr. J.J. GARCÍA FAILDE, *Nuevo derecho procesal canónico*, cit., p. 48-51, 204-205). In senso critico, invece, cfr. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Tratamiento jurídico de la competencia territorial o relativa en las causas matrimoniales*, in *Dimensiones jurídicas del factor religioso. Estudios en homenaje al Prof. López-Alarcón*, Murcia, 1987, p. 65-79; J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza*, cit., p. 738-740.

<sup>(117)</sup> « Cum in casu agatur de incompetentia ratione territorii, quae est relativa (cfr. can. 1407, § 2), Tribunal aditum competens evasit ex instituto prorogationis, ac propterea valide, etsi illicite egit; acta iudicialia valide posuit et sententiam valide tulit; pars conventa potuit quidem exceptionem incompetentiam proponere, at id facere debuisse tempore utili, i.e. ante litis contestationem ad normam can. 1459, § 2, et 1460 » (SEGNATURA APOSTOLICA, risposta, 26 giugno 1989, in F. DANIELS, *Brevis introductio ad declarationem*, cit., p. 406); « incompetentia autem relativa Fori B — si et quatenus — iure sanata praesumenda videtur, cum formalis et indubia exceptio ad rem ante litis contestationem proposita non fuerit » (SEGNATURA APOSTOLICA, risposta, s.d., in *ibid.*, p. 410); « incompetentia relativa (...) in casu iure sanata praesumenda est, donec contrarium probetur, nam vir conventus sese nonnisi tardius opposuisse videtur » (SEGNATURA APOSTOLICA, risposta, s.d., in *ibid.*, p. 412).

<sup>(118)</sup> Cfr. can. 131 § 1. Il divieto del can. 135 § 3 di delegare la potestà giudiziaria coinvolge soltanto gli organi vicari, non i vescovi diocesani (cfr. *Communicationes*, 10 (1978), p. 243).

ma che già partecipa della potestà giudiziaria, di solito con potestà ordinaria vicaria. Tutti e due gli istituti — proroga e commissione — sono affidati dalla legge esclusivamente alla Segnatura Apostolica, tranne la possibile commissione in favore dei tribunali locali ad opera della Congregazione per il culto divino e per la disciplina dei sacramenti nelle cause di nullità della sacra ordinazione di cui al can. 1710 (vedi comunque quanto detto sopra note 19 e 105).

I testi normativi offrono comunque una regolamentazione della proroga e della commissione alquanto imprecisa concettualmente. Le vigenti *Normae speciales* della Segnatura — del 1968 — affidano alla sua prima sezione, « *vi potestatis administrativae* »<sup>(119)</sup>, « 2) *videre de petitionibus per supplices libellos ad Ss.mum porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Sacram Rotam*; 3) *prorogare competentiam tribunalium, etiam pro causis matrimonialibus constitutorum* »<sup>(120)</sup>. Dal testo dell'art. 18 sembra quindi si possano tipificare due differenti fattispecie. In primo luogo (n. 2), la modifica dell'incompetenza — assoluta tranne per i casi di cui al can. 1405 § 3 — della Rota in prima istanza — *commissio* —; in secondo luogo, la *proroga* della competenza — relativa quindi — dei tribunali locali, inclusi quelli interdiocesani costituiti soltanto per le cause matrimoniali che vogliano giudicare sulla validità di un matrimonio per il quale sono territorialmente incompetenti<sup>(121)</sup>. Dal tenore delle norme non si prevede quindi la

<sup>(119)</sup> *Normae speciales*, cit., art. 18. La natura amministrativa delle mansioni descritte nell'art. 18 giustifica pienamente la proposta del Grocholewski di creare una terza sezione presso la Segnatura, la cui funzione sarebbe simile a quella dei ministeri di giustizia degli ordinamenti statali. In questo senso possono essere interpretati i tre paragrafi del can. 1445 e i tre articoli della *Pastor bonus* (artt. 122-124), riguardanti rispettivamente un tribunale supremo, un tribunale amministrativo e una « congregazione » di giustizia (cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La Segnatura Apostolica nell'attuale fase di evoluzione*, in « *Dilexit iustitiam* », cit., p. 226; Id., *I Tribunali*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor Bonus »*, cit., p. 403-404, 412-414).

<sup>(120)</sup> *Normae speciales*, art. 18, nn. 2 e 3. Cfr. REU, art. 105; *Normae speciales*, art. 13, in cui si affida ai referendari della Segnatura lo studio « *circa petitiones pro impetrandis commissionibus aliisque rescriptis* », e artt. 86-91, in cui si stabilisce la procedura « *in impetranda causae commissione vel alia gratia in ordine ad iustitiam administranda* » (rubrica del primo capitolo del quinto titolo delle *Normae speciales*).

<sup>(121)</sup> Su tali tribunali, cfr. REU, art. 105; SEG NATURA APOSTOLICA, *Normae speciales*, art. 18, n. 6 e art. 92; SEG NATURA APOSTOLICA, *Normae pro Tribunalibus interdioecesanis, vel regionalibus aut interregionalibus*, 28 dicembre 1970, cit., art. 2 § 2, n. 2; cann. 1423 § 2, 1445 § 3, n. 3; *Pastor bonus*, art. 124, n. 4.

proroga in favore della Rota, il che è logico perché la Rota giudica sempre in casi la cui competenza ha natura assoluta <sup>(122)</sup>. L'art. 18, n. 3, riguardante i tribunali locali, contempla soltanto la possibilità della proroga in loro favore <sup>(123)</sup>; sembrerebbe quindi che sia esclusa dalla potestà della Segnatura Apostolica la modifica — commissione — dell'incompetenza assoluta dei tribunali locali, sia funzionale <sup>(124)</sup>, sia materiale <sup>(125)</sup>, sia soggettiva <sup>(126)</sup>.

<sup>(122)</sup> Competenza funzionale, in quanto tribunale di appello (can. 1444 § 1); competenza soggettiva (can. 1405 § 3); competenza commissionata — più precisamente che delegata — *ad casum* dal Romano Pontefice la quale rende, dal momento dell'avocazione pontificia, assolutamente incompetenti tutti gli altri tribunali (cann. 1444 § 2; 1417 § 2). La situazione nel codice del 1917 era la stessa (cfr. can. 1603 § 2).

La possibilità di cui gode il decano della Rota Romana di « avocare al giudizio della S. Romana Rota una causa già pendente presso i tribunali ordinari, quando avendo la medesima S. Rota apposte le mani in questioni incidentali riguardanti la causa stessa, fossero emerse irregolarità così gravi da fare ritenere pregiudicato il successivo giudizio di merito se pronunciato dai tribunali inferiori » (*Facoltà straordinarie di S.E. il decano della Sacra Romana Rota*, in *AAS*, 74 (1982), p. 516, può attuarsi in virtù della commissione stabile concessagli dal Romano Pontefice tramite questa norma particolare, che modifica l'incompetenza assoluta della Rota in prima istanza e la *perpetuatio iurisdictionis* di cui al can. 1512, n. 2; tale facoltà quindi non può essere considerata come eccezione all'esclusiva potestà della Segnatura di concedere, entro i limiti legali, la commissione della competenza. Le altre tre facoltà straordinarie del decano della Rota Romana (cfr. *ibid.*) riflettono anche esse il pieno e libero esercizio — personalmente o tramite un suo delegato o vicario — della potestà — giudiziaria in questo caso — da parte del Romano Pontefice.

<sup>(123)</sup> La Segnatura ha un'altra mansione che riguarda direttamente la competenza dei tribunali, ma che non ha nulla a che vedere con la proroga o con la commissione: quella di dirimere i conflitti di competenza — assoluta, ad es., a motivo della prevenzione, o relativa — tra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di appello (cfr. cann. 1603 § 1, n. 6 e 1612 § 2 del codice del 1917; *Normae speciales*, art. 18, n. 5; cann. 1416 e 1445 § 1, n. 4 del codice del 1983; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 122, n. 4).

<sup>(124)</sup> Cioè per modificare l'incompetenza derivante dal grado delle istanze: giudicare un tribunale di appello in prima istanza — tranne nell'ipotesi di cui al can. 1683 —, un tribunale di prima istanza nella seconda o qualsiasi tribunale locale nella terza istanza, tranne quei pochi tribunali che godono di questa facoltà, ad es., la Rota della Nunziatura in Spagna (cfr. Pio XII, m.p. *Apostolico Hispaniarum Nuntio*, 7 aprile 1947, art. 38 § 1, b) e c), in *AAS*, 39 (1947), p. 155-163), o alcune autorità locali (cfr. F. ROBERTI, *De processibus*, cit., p. 237, nota 3).

<sup>(125)</sup> Ad es., affinché un tribunale costituito soltanto per giudicare cause matrimoniali possa decidere cause di diversa natura.

<sup>(126)</sup> Ad es., perché un tribunale locale giudichi alcune delle persone di cui al can. 1405 § 3.

Un rescritto pontificio, di data 26 marzo 1974, contempla invece diverse ipotesi in cui la Segnatura può concedere la commissione della competenza ai tribunali locali <sup>(127)</sup>. Il testo del rescritto continua comunque a rispecchiare le imprecisioni terminologiche testé accennate: la « commissione » viene chiamata « proroga » e la modifica della competenza è considerata come attribuzione della giurisdizione. Comunque, da diversi anni la Segnatura adopera i termini *prorogatio* e *commissio* nel preciso senso tecnico qui esposto <sup>(128)</sup>.

Il nuovo codice tuttavia si limita ad affidare alla Segnatura la proroga della competenza dei tribunali — can. 1445 § 3, n. 2 —, senza distinguere tra la Rota e i tribunali locali. Comunque il codice non esclude dalla potestà della Segnatura la commissione in favore della Rota, perché le *Normae speciales* della Segnatura sono vigenti. Piutto-

---

<sup>(127)</sup> « (...) i casi si potrebbero raggruppare in due categorie. La *prima categoria* abbraccerebbe le proroghe più rilevanti, da rimettere all'esame e all'approvazione del Santo Padre, quali (...) le proroghe di competenza in quarta e ulteriore istanza, le proroghe generali in qualsiasi istanza, le proroghe basate su motivi di prevalente interesse pubblico ecc. La *seconda categoria* comprenderebbe i casi meno rilevanti, ma più numerosi, quali le proroghe di competenza per cause singole in prima, seconda e terza istanza, richieste da una delle parti con il consenso dell'altra parte, e basate su una seria motivazione — agevolazione dell'istruttoria, possibilità di evitare traduzioni che comporterebbero perdita di tempo e denaro, urgenza della definizione della causa ecc. —. Per questa seconda categoria sarebbe opportuna una semplificazione dell'attuale prassi, nel senso che la Segnatura Apostolica possa concedere le relative proroghe senza sottoporre i singoli casi all'approvazione del Santo Padre » (X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 5, Roma, 1980, n. 4279). Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Linee generali della giurisprudenza della Segnatura Apostolica relativamente alla procedura nelle cause matrimoniali*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 107 (1982), p. 246; J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza*, cit., p. 724-727. Queste facoltà, concesse *ad biennium*, sono state prorogate.

In seguito alla concessione delle precedenti facoltà, la Segnatura Apostolica ne chiese altre nuove al Romano Pontefice; esse, con qualche modifica, furono concesse in data 21 maggio 1975. La prima di queste facoltà implica la possibilità di « *Trasferire le cause ad un tribunale diverso da quello competente*, nei casi in cui, a seguito di ricorso d'una parte o del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, risultassero gravi violazioni della legge processuale, purché non sia possibile apporre rimedio con la sostituzione delle persone che compongono il tribunale, e sentite le parti quanto alla determinazione del nuovo tribunale » (PAOLO VI, rescritto 21 maggio 1975, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 5, n. 4384).

<sup>(128)</sup> Cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreti sulla commissione, la proroga e altre questioni riguardanti la competenza dei tribunali nelle cause di nullità matrimoniale*, 27 agosto 1988-21 agosto 1989, in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), p. 721-737. Questa maggiore precisione terminologica e la concessione del rescritto pontificio del 26 marzo 1974 sono da collegarsi con il lavoro di mons. Grochowski presso la Segnatura.

sto è da concludere che il codice adopera il termine *prorogare* non in senso univoco — commissione per l'incompetenza assoluta, proroga per l'incompetenza relativa —, ma in senso lato, bivalente, atto ad essere applicato a qualsiasi modifica della competenza — assoluta o relativa — di qualsiasi tribunale — apostolico o locale —, come fa il rescritto del 1974.

La cost. ap. *Pastor bonus*, da parte sua, imposta le facoltà della Segnatura per ampliare la competenza dei tribunali in modo simile al sistema delle *Normae speciales*. Infatti, l'art. 124, n. 3 prevede la proroga soltanto in favore dei tribunali locali, il che è ineccepibile a motivo della natura assoluta dell'incompetenza della Rota Romana. La commissione, invece, viene contemplata solo in riferimento alla Rota, omettendo qualsiasi richiamo ai tribunali locali, quantunque la Segnatura goda delle facoltà, benché limitate, in virtù del rescritto pontificio del 1974 analizzato, il cui contenuto non è stato incorporato nell'art. 124, n. 2 della *Pastor bonus*. Le future *Normae speciales* della Segnatura — per adeguare quelle del 1968 al nuovo codice, alla *Pastor bonus* e all'ormai imminente nuovo Regolamento della Curia Romana — offrono l'opportunità di disciplinare in modo completo e preciso le attribuzioni della Segnatura riguardanti la proroga e la commissione della competenza.

6. *La possibilità di proroga della competenza concessa da soggetti diversi dalla Segnatura Apostolica.*

Come abbiamo studiato, il codice affida la proroga della competenza soltanto alla Segnatura Apostolica. In un recente decreto della Segnatura infatti si indica:

« Nullus Episcopus potestatem habet concedendi alii tribunalium facultatem pertractandi quandam causam; unius enim Signaturae Apostolicae est tribunalium competentiam prorogare (cf. can. 1445 § 3, n. 2) »<sup>(129)</sup>.

(129) SEG NATURA APOSTOLICA, *Decreti sulla commissione, la proroga e altre questioni*, cit., decreto n. 8, p. 731. « Tribunalia inferiora nequeunt transferre iurisdictionem suam ad aliud tribunalium (cf. can. 135, § 3) nec eandem revocare; prorogare enim tribunalium competentiam ad solam Signaturam Apostolicam spectat (cf. can. 1445, § 3, 2) » (SEG NATURA APOSTOLICA, risposta, s.d., in F. DANEELS, *Brevis introductio ad declarationem*, cit., p. 411).

Da questa situazione generale si discostano i tribunali della Spagna in virtù di

Tuttavia, la dottrina, la giurisprudenza, nonché la prassi della Segnatura, ritengono unanimemente — senza porsi alcuna difficoltà<sup>(130)</sup> — che quando un tribunale giudica una causa per la quale è relativamente incompetente, la sua sentenza è perfettamente valida ed eseguibile — se vi sono le altre condizioni che consentono l'esecuzione —, dovendo accettare quindi che si sia verificata una qualche proroga *de facto* della competenza. In materia è fondamentale distinguere sufficientemente tra la *nullità del titolo di competenza* del tribunale e la *nullità della sentenza*<sup>(131)</sup>. Mentre la nullità del titolo di competenza si verifica quando non è stata adempiuta alcuna delle condizioni richieste *ad validitatem* dalla legge per l'apposito titolo, la nullità della sentenza, invece, non si produce perché il titolo di competenza relativa — invocato dall'attore e accettato dal tribunale — sia nullo. Nella vigente normativa, l'incompetenza relativa di un tri-

---

una legge pontificia particolare, il m.p. *Hispaniarum Nuntio*, del 7 aprile 1947 (cfr. AAS, 39 (1947), p. 155-163). La Rota spagnola può ricevere dal nunzio — vicario del Romano Pontefice — la commissione per giudicare in seconda istanza le cause dei tribunali delle diocesi suffraganee — i cui appelli corrispondono ai tribunali metropolitani — se ciò è chiesto d'ambidue le parti e il metropolita a cui spetta l'appello acconsente (cfr. art. 38, n. 3). Parimenti la Rota spagnola può essere commissionata dal nunzio per giudicare in prima istanza qualsiasi causa a richiesta del vescovo diocesano competente (cfr. art. 38, n. 2). Nelle due fattispecie si tratta di commissione perché la rispettiva incompetenza della Rota è assoluta. La Rota Romana, d'altra parte, soltanto può giudicare in seconda istanza le cause di qualsiasi tribunale diocesano spagnolo di prima istanza affidatele d'ambidue le parti (cfr. art. 39); la Rota Romana è inoltre assolutamente incompetente a giudicare qualsiasi sentenza della Rota spagnola, con indipendenza del grado in cui questa giudichi (cfr. SECRETARIA STATUS, *Ordo pro causis iudicialibus expediendis in Tribunali Rotae Nunciaturae Apostolicae in Hispania*, 1952, art. 23, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 3, n. 2328n; ROTA ROMANA, decreto del 19 ottobre 1953, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 3, n. 2375n; SECRETARIA STATUS, risposta del 24 gennaio 1954, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 3, n. 2414n; P. CANTERO, *La Rota Española*, Madrid, 1946, p. 123-143).

<sup>(130)</sup> Cfr. note 116 e 117. Comunque Grocholewski ha sottolineato quanto ora segnalato: « Nessun Vescovo, competente per definire la causa, ha il potere di commetterla ad un altro foro per legge incompetente. Infatti non esiste un tale titolo di competenza (cfr. cann. 1401-1416, 1671-1673) e nessun Vescovo può dispensare dalle leggi processuali (cfr. can. 87 § 1). Soltanto la Segnatura Apostolica ha la potestà di prorogare la competenza di un tribunale affinché esso possa trattare una causa per la quale non è competente (cfr. can. 1445 § 3, n. 2) » (*Alcune questioni attuali concernenti lo stato e l'attività dei tribunali*, cit., p. 365).

<sup>(131)</sup> Forse qualche autore non distingue abbastanza queste due nullità; ad es., cfr. I. PÉREZ DE HEREDIA, *La Iglesia Católica en 1989*, cit., p. 52, nota 148.



bunale, sempre che costui sia genericamente competente *ratione materiae* per la causa in questione, provoca soltanto l'illegittimità dell'operato dell'attore e del tribunale territorialmente incompetente; ma, poiché ciò non comporta alcuna conseguenza sulla validità della sentenza, ne segue che si sarà verificata la *prorogatio incompetentiae relativae* <sup>(132)</sup>.

La proroga della competenza è un istituto che ha le sue origini nel diritto romano e ha avuto grande sviluppo nel diritto delle Decreti. L'applicazione della proroga alle cause matrimoniali è stata sempre presente nel diritto canonico, più per via *de facto* che *de iure*, in modo da dar luogo ad una consuetudine — tra *praeter legem* e *contra legem*, data la natura pubblica di tali cause —, fino dagli albori della codificazione. Un esempio classico, sia della diffusione della proroga che della volontà dei codificatori del 1917 di far a meno di essa, è la vicenda della competenza della Rota Romana sui contraddittori amministrativi, dopo la soppressione dell'*appellatio extraiudicialis* realizzata dal can. 16 della *Lex propria* della Rota Romana e della Segnatura Apostolica, promulgata da Pio X contemporaneamente alla cost. ap. *Sapienti consilio* nel 1908 <sup>(133)</sup>. Il can. 1601 del codice del 1917 e la risposta della PCIC del 22 maggio 1923 <sup>(134)</sup> chiusero completamente gli spiragli rimasti nella normativa del 1908 per consentire una proroga basata soltanto sulla volontà delle parti e sul consenso del tribunale incompetente <sup>(135)</sup>.

All'inizio del XX secolo, il legislatore latino decise di sopprimere la proroga come istituto generico e facoltativo per determinare la competenza dei tribunali. Il motivo determinante di tale scelta è da rintracciare nella pubblicizzazione dei beni protetti dall'ordinamento della Chiesa. Per tale motivo, la commissione codificatrice del codice del 1917 indicò ripetutamente che le cause matrimoniali danno luogo

---

<sup>(132)</sup> Cfr. note 103, 116 e 117. Come ulteriore conferma del surrettizio uso della proroga nella prassi canonica, cfr. N. CAPPONI, *Le questioni procedurali*, cit., p. 147-149.

<sup>(133)</sup> Cfr. cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, in *AAS*, 1 (1909), p. 7-19; *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908, in *AAS*, 1 (1909), p. 20-35. Il 29 settembre 1908 fu pubblicato l'*Ordo servandus in Sacris Congregationibus Tribunalibus Officiis Romanae Curiae*, in *AAS*, 1 (1909), p. 36-108. L'*Ordo* regolamentava il modo di prorogare l'incompetenza dei dicasteri (cfr. *Pars Altera*, cap. I, nn. 2 e 3, in *AAS*, 1 (1909), p. 60-61).

<sup>(134)</sup> Cfr. *AAS*, 16 (1924), p. 251.

<sup>(135)</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il « petitum »*, cit., p. 131-138.

anche esse ad un'incompetenza assoluta — *ratione materiae* — all'interno dell'incompetenza *ratione territorii*. Questi dati emergono con sufficiente chiarezza sia dagli schemi pubblicati dal Roberti (136) che dalla documentazione inedita dell'Archivio Segreto Vaticano (137). Tuttavia, per diversi motivi, siffatta coerente impostazione rimase tanto sfumata nel testo del codice, che la proroga della competenza per le cause di nullità del matrimonio — formalmente non prevista dal codice — s'introdusse, « surrettiziamente » a mio parere, nell'ordinamento canonico tramite la normativa sull'eccezione dell'incompetenza relativa e con l'aiuto determinante della giurisprudenza rotale (138).

La possibilità di scegliere un tribunale incompetente, prevista dal foro del contratto (139), non consente di affermare la sopravvivenza della proroga come istituto generico facoltativo accettato dai due codici latini. Questa concessione si considera come proroga legale o impropria — perché possibile in quanto prevista *ad casum* dal codice, non lasciata tuttavia alla libera scelta delle parti per gli altri titoli di competenza relativa —, per certi versi equiparabile ai fori della concessione e della riconvenzione. Tuttavia, al di là della natura della facoltà di scegliere il tribunale competente sancita per il foro del contratto, detta facoltà non è sicuramente usufruibile dai contraenti del matrimonio. Tra gli altri motivi, perché la proroga è un istituto direttamente collegato, sin dalla sua origine al diritto romano e sin dal momento in cui fu recepito dall'ordinamento canonico, al carattere privato dei contraddittori; ed è evidente che il matrimonio appartiene anche al bene pubblico della Chiesa (140). Comunque, lo stu-

(136) Cfr. F. ROBERTI, *Codicis iuris canonici schemata. Lib. IV. - De processibus. I. - De iudiciis in genere*, in *Civitate Vaticana*, 1940.

(137) Su questo argomento ho concluso una lunga ricerca, che include tutto il materiale inedito dell'ASV sui processi matrimoniali, che spero potrà essere presto pubblicata.

(138) In particolare, è stata decisiva la sentenza *coram* Sabattani, del 13 marzo 1958, in una causa *Romana* (cfr. *SRRD*, 50 (1958), p. 143-155).

(139) « In actu autem contractus permittitur contraentibus (...) locum eligere, in quo (...) citari et conveniri possint » (can. 1565 § 2, CIC 1917); « ... nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint » (can. 1411 § 1 *in fine*, CIC 1983).

(140) La dottrina, che non è unanime riguardo la natura della proroga del foro del contratto, non dubita nel segnalare l'impossibilità di applicare tale proroga alle cause matrimoniali. Cfr. M. CABREROS DE ANTA, *La prórroga de la competencia judicial y el fuero de la conexión*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 10 (1955), p. 325-351; M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. 1, Ro-

dio della storia della proroga nell'ordinamento canonico dimostra — come spero di poter provare in altra sede — che spesso quanto ora diciamo non è stato chiaramente percepito perché sia la dottrina che il legislatore cercarono — in modo quasi esclusivo — di stabilire degli argini alla « proroga » tra le giurisdizioni ecclesiastica e secolare, e tra i criteri canonici di competenza soggettiva per la dignità o lo *status* di una delle parti del contraddittorio, dando luogo a diverse manifestazioni del privilegio del foro.

Nel nuovo codice è stata accolta la prassi rotale sull'eccezione dell'incompetenza <sup>(141)</sup>, in modo da rendere determinante le « volontà proroganti » del tribunale — che non si inibisce quando è incompetente, consapevolmente o inconsapevolmente — <sup>(142)</sup> e quella della parte convenuta — che non eccepisce l'incompetenza relativa prima della *litis contestatio* — <sup>(143)</sup>. Il valore prorogante della sottomissione della parte convenuta al tribunale relativamente incompetente si rafforza indirettamente nel nuovo codice, allorchando si concede — alla parte convenuta — la possibilità della querela di nullità e della *restitutio in integrum* contro la decisione del giudice incompetente per mezzo della quale si respinge l'eccezione d'incompetenza relativa, decisione che — per altro — non consente l'appello <sup>(144)</sup>. In questo modo si

---

mae, 1950, p. 71; I. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV, de processibus, Pars I, de iudiciis*, Augustae Taurinorum - Romae, 1920, p. 38-39; F. ROBERTI, *De processibus*, cit., nn. 70-71, p. 203-207; P. TORQUEBIAU, *Compétence des divers tribunaux ecclésiastiques*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. 3, Paris, 1942, col. 1213-1238; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, vol. 6, Romae, 1927, p. 67.

Roberti collega il § 1 del can. 1565 — foro del luogo ove si è celebrato il contratto o in cui esso deve essere adempiuto — con il titolo del can. 1964 per le cause di nullità del matrimonio — « iudex loci in quo matrimonium celebratum est » (cfr. *ibid.*, n. 70); omette invece ogni riferimento al matrimonio nel trattare il § 2 del can. 1565, il quale offre ai contraenti la possibilità di scegliere un altro tribunale (cfr. *ibid.*, n. 71).

<sup>(141)</sup> Cfr. can. 1460 § 2; *Communicationes*, 16 (1984), p. 60.

<sup>(142)</sup> Cfr. can. 1505 §§ 1 e 2, n. 1.

<sup>(143)</sup> Cfr. cann. 1459 e 1460. Cfr. cann. 1459-1461; A. SABATTANI, *Le impugnative delle decisioni incidentali*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 41-42 (1985-1986), p. 103-105; S. VILLEGIANTE, *Le questioni incidentali*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 277-284. I testi dei rescritti della Segnatura citati nella nota 117 sono eloquenti al riguardo benché, contemporaneamente, riflettano una certa disarmonia con quanto affermato dalla stessa Segnatura sulla sua esclusiva facoltà di concedere la proroga (cfr. nota 129a).

<sup>(144)</sup> Cfr. can. 1460 § 2; *Communicationes*, 10 (1978), p. 257; F. ROBERTI, *De processibus*, cit., p. 435-436. Sul giudicato delle questioni incidentali appartenenti a

riconosce infatti che la parte convenuta — che aveva eccepito l'incompetenza relativa, la quale fu respinta dal tribunale — può accettare posteriormente il tribunale incompetente — contribuendo in questo modo alla *prorogatio* — sempre che non adoperi i suddetti rimedi — querela di nullità e *restitutio in integrum* — contro la decisione giudiziaria che rifiutò ingiustamente la sua eccezione d'incompetenza <sup>(145)</sup>.

Nel vigente *Corpus Iuris Canonici* <sup>(146)</sup> la proroga della competenza sussiste nel can. 1080 del CCEO, senza che però possa essere applicata, secondo lo stesso canone, alle cause di nullità del matrimonio perché — oltre ai motivi già accennati per il foro del contratto — il *forum prorogationis* può essere adito soltanto quando le parti scelgono un tribunale diverso da quello previsto dai titoli di competenza indicati nei canoni 1073-1079 <sup>(147)</sup>, mentre i titoli di competenza per le cause di nullità matrimoniale sono regolati dal can. 1359.

La situazione risultante dall'attuale normativa sull'incompetenza territoriale — relativa in prima istanza — nelle cause di nullità matrimoniale consente, dunque, che siano i tribunali incompetenti — il tribunale di appello di quello incompetente di prima istanza — beneficia indirettamente della proroga verificatasi a favore di questo — a decidere sulla validità del vincolo matrimoniale <sup>(148)</sup>. In questo

---

cause sullo stato delle persone, e la conseguente possibilità della *restitutio in integrum*, cfr. decreto *coram* Stankiewicz, 10 ottobre 1985, in *Monitor Ecclesiasticus*, 111 (1986), p. 297-303; decreto *coram* Bruno, 23 maggio 1986, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 97/2 (1986), p. 294-300.

<sup>(145)</sup> Conviene indicare che la *perpetuatio iurisdictionis* prodotta dalla notifica della citazione alla parte convenuta (cfr. can. 1512, n. 2) presuppone la previa competenza — *ceteroquim competens*, indica il codice —; la *perpetuatio iurisdictionis* non proroga quindi l'incompetenza. Sull'eventuale flessibilità dei titoli di competenza consentita dall'*aequitas canonica* in un'interessante fattispecie che non riguarda direttamente le presenti riflessioni, cfr. G. DI MATTIA, *L'esercizio del potere giudiziario oltre il limite del conferimento in diritto canonico*, in *Apollinaris*, 42 (1969), p. 653-688.

<sup>(146)</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del « Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, cit., n. 5.

<sup>(147)</sup> « *Si nullus ex superioribus titulis iudici suffragatur et tamen causa apud ipsum introducitur, ipse competentiam obtinet, si partes et auctoritas, cui tribunal immediate subiectum est, consentiunt* » (can. 1080).

<sup>(148)</sup> Anche l'incompetenza *ratione ritus* si considera relativa (cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreti sulla commissione, la proroga*, cit., decreto n. 10, p. 732-734), benché forse non siamo di fronte ad una questione d'incompetenza — si trattereb-

modo perdono efficacia, fino a renderle vane, sia le clausole irritanti — in quanto costitutive del singolo titolo di competenza — previste dal codice per i fori dell'attore e delle prove, sia le ulteriori precisazioni su codesti titoli di competenza fatte dalla PCIC e dalla Segnatura Apostolica, sia, ancora, l'esplicita esclusione della proroga tacita <sup>(149)</sup> della competenza giudiziaria nelle ipotesi dell'*error communis* e del *dubium iuris* <sup>(150)</sup>, sia la riserva della *prorogatio* in favore della Segnatura <sup>(151)</sup>, sia infine la riserva normativa fatta dal Romano Pontefice nei confronti di qualsiasi legislatore particolare.

## 7. Conclusioni.

La proroga della competenza, in tutte le sue possibili manifestazioni, nelle cause matrimoniali <sup>(152)</sup> è illecita nel vigente ordinamento canonico — per lo meno sin dal codice del 1917 —. Neanche è possibile richiamarsi al foro scelto nel contratto <sup>(153)</sup>, perché tale possibilità riguarda esclusivamente materie sulle quali i contraenti abbiano

---

be allora d'incompetenza assoluta — ma piuttosto di mancanza di giurisdizione (cfr. can. 1 del CIC e del CCEO; J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza*, cit., p. 739-740).

<sup>(149)</sup> Nella storia della *prorogatio incompetentiae* possono individuarsi diversi tipi di proroga, come svilupperò in altra sede: volontaria o involontaria; espressa o tacita; precedente o posteriore alla *litis contestatio*; fatta dalle parti, con o senza il consenso del tribunale o del vescovo incompetente; concessa al tribunale incompetente dal tribunale o dal vescovo competente; ecc.

<sup>(150)</sup> Infatti, l'istituto prorogante sancito dal can. 144 § 1 (il *supplet Ecclesia*) è soltanto applicabile alla « *potestas regiminis executiva* ». Questa precisazione è stata introdotta dal can. 144 del nuovo codice (cfr. can. 209 del codice del 1917).

<sup>(151)</sup> Tale riserva si verifica anche nel caso in cui esista un unico tribunale competente, cioè non vi sia in alternativa un altro tribunale competente vuoi perché esiste un solo titolo di competenza, vuoi perché i diversi titoli esistenti — ad es., i quattro sanciti dal can. 1673 — ricadono sullo stesso tribunale, e quell'unico foro competente non possa giudicare perché *tutti* i giudici si siano inibiti o siano stati legittimamente ricusati (cfr. cann. 1448-1450). Pure in questa fattispecie è necessario chiedere alla Segnatura la proroga o la commissione in favore di un tribunale incompetente, perché l'inesistenza di alcun foro competente non fa diventare competenti gli altri tribunali incompetenti; cioè, per il caso in questione, non è prevista dall'ordinamento una proroga — o commissione — *automatica* (cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreti sulla commissione, la proroga e altre questioni*, cit., n. 12, p. 736-737). Cfr., inoltre, sopra, nota 122b.

<sup>(152)</sup> Incluse quelle di separazione, che hanno pure natura pubblica (cfr. can. 1696).

<sup>(153)</sup> Cfr. can. 1407 § 2.

la libera disponibilità — che consentirebbe loro anche di scegliere il compromesso, la transazione o il giudizio arbitrale, istituti vietati per le cause che appartengono al bene pubblico<sup>(154)</sup> —, nemmeno è possibile invocare il foro della proroga previsto dal can. 1080 del CCEO. L'illegittimità di questa proroga trova conferma in diverse disposizioni del codice, che stabiliscono talune sanzioni per i « colpevoli » di siffatto « attentato »<sup>(155)</sup>.

Tuttavia, l'ordinamento consente *de facto* che le parti si rivolgano ad un tribunale incompetente di prima istanza — e, poi, al suo tribunale di appello —, perché le loro sentenze sono valide e, quindi, eseguibili. La causa di questa incoerenza risiede nella natura relativa dell'incompetenza territoriale, che è quella che si verifica abitualmente nei processi di nullità matrimoniale. Perciò, forse sarebbe il caso di valutare la convenienza di stabilire, logicamente tramite un intervento di natura legislativa<sup>(156)</sup>, che i fori — *ratione territorii* — del can. 1673 — can. 1359 del codice orientale — producano titoli assoluti di competenza<sup>(157)</sup>. In questo modo la volontà del legislatore

(154) Cfr. cann. 1446 § 3 e 1715 § 1.

(155) Cfr. cann. 1505 §§ 1 e 2, n. 1; 1512, n. 2; 1457 § 1; 1459 § 1; 1460; 1488 § 2. In questo senso è da interpretarsi l'indicazione dell'art. 62 delle *Normae speciales* della Segnatura Apostolica: « Si dubium oriatur circa sententiae, ratione competentiae iudicum (...) legitimitatem, quaestio (...) definitur a Cardinali Praefecto ».

(156) Cfr. J.L. ACEBAL, *El fuero competente*, cit., p. 207. Si tratta infatti di una questione di politica giudiziaria certamente non facile; per una situazione relativamente simile, cfr. C. GULLO, *Giurisprudenza e politica giudiziaria ecclesiastica*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 94/2 (1983), p. 436-451, in particolare, p. 440.

(157) La facoltà del tribunale di appello di giudicare un nuovo capo di nullità in prima istanza (cfr. can. 1683) rimarrebbe immutata a patto che il tribunale di prima istanza sia veramente competente — altrimenti l'incompetenza del tribunale di appello sarebbe assolutamente incompetente, a causa di questo tipo d'incompetenza, che è insanabile, del tribunale di primo grado — e che il tribunale di seconda istanza giudichi sul nuovo capo in una vera prima istanza, il che esclude che la sentenza sul nuovo capo *pro nullitate* possa essere considerata *aequipollenter conformis* con la sentenza *pro nullitate* del tribunale di prima istanza su un capo diverso (cfr. J. LLOBELL, *Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze*, cit., p. 543-564).

Nella fattispecie prevista dal can. 1683 il tribunale che ammette il nuovo capo non perde la sua natura di tribunale di appello, benché — per quanto riguarda la nova *causa petendi* — la sentenza sia di prima istanza. Ne deriva — perché il sistema legale bisogna considerarlo coerente in se stesso — che i tribunali che sono soltanto di seconda istanza, possono giudicare in prima istanza in questi casi, senza che possa invocarsi la loro incompetenza assoluta funzionale. Ne segue inoltre che il tribunale competente per ricevere l'appello della sentenza sul nuovo *caput nullitatis*

di proteggere i titoli di competenza nelle cause matrimoniali, che coinvolgono importanti beni pubblici ecclesiastici — almeno tanto importanti per la *salus animarum* quanto gli altri beni protetti attraverso i criteri che originano l'incompetenza assoluta — <sup>(158)</sup>, sarebbe adeguatamente garantita, tramite la nullità insanabile delle sentenze sulla validità di un vincolo matrimoniale emesse da tribunali territorialmente incompetenti <sup>(159)</sup>. Logicamente, qualora vi siano motivi giusti <sup>(160)</sup>, i tribunali incompetenti potrebbero giudicare le cause che non possono — o non è conveniente — che siano decise dai fori previsti dalla legge, chiedendo alla Segnatura Apostolica l'opportuna commissione della competenza, non più la proroga perché si tratterebbe d'incompetenza assoluta.

---

introdotta in sede di appello è quello di grado superiore — di terza o ulteriore istanza — a quello che giudica il nuovo capo, non il tribunale di seconda istanza presso il quale si potrebbe appellare una normale sentenza di prima istanza, nel caso in cui il tribunale che agisce in virtù della facoltà sancita dal can. 1683 — oltre ad essere tribunale di appello — sia anche tribunale di prima istanza — ad es., un tribunale metropolitano — (cfr. J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., p. 79-80).

<sup>(158)</sup> Sul rapporto delle norme processuali, riguardanti le cause di nullità matrimoniale, con la *salus animarum* i Romani Pontefici si sono espressi più volte, cfr., per tutte, GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, nn. 2-7, in *AAS*, 82 (1990), p. 872-877.

<sup>(159)</sup> Cfr. can. 1620, n. 1.

<sup>(160)</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza*, cit., p. 739-740.

